DPC
Prot. U. n. 27014 del 24 maggio 2019

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Direttiva recante "*Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali*"

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge del 31 dicembre 1982, n. 979 recante "*Disposizioni per la difesa del mare*", in particolare, gli articoli 10 e 11;

VISTO la legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante "*Attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71 in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70 in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare, gli articoli 17, 30, 31 ,32, 33;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*" e in particolare l'articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*" e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17 e 18;

VISTO il decreto legge n.32 del 18 aprile 2019 ed in particolare l'art.28 dove sono state apportate modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle telecomunicazioni);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 25 febbraio 2005 "*Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna*" di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2005, n. 62;

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 10 febbraio 2006 recante "*Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare*", in attuazione dell'art. 124 del decreto legislativo 17 marzo 1992 n. 230 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 10 febbraio 2006 recante "*Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili*", in attuazione dell'art. 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n, 230 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007 "*Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2007, n. 53;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla "*Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n. 41;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 4 novembre 2010 " *Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini*"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 "*Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 recante "*Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei*";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche concernente gli "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2004, n. 59 e ss.mm.ii;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, recante "*Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n. 41;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, recante "*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n. 36;

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lotta attiva agli incendi boschivi dell'1 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, inerente gli "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al "*Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2014, n. 79;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 recante "*Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014, n. 108;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 recante gli "*Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2014, n. 256;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, inerente gli "*Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE*";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2015 recante "*Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla*";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 recante "*Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale*" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2016, n. 194;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, "*Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SIAM*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2017, n. 128;

VISTE le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti "*La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza*" del 31 marzo 2015 n. 1099;

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

VISTE le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti "*Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile*" del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 recante "*Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della Zona rossa vesuviana*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2015, n. 75;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018 recante le "*Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n.266;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 27 gennaio 2005, relativo alla"*Istituzione di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2005, n. 26 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del decreto legislativo n. 1/2018 le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 il Presidente del Consiglio di Ministri, con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per l'elaborazione ed il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale (lettera d) e per l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15 (lettera c);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al medesimo articolo 10,

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'articolo 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 1/2018, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 1/2018 il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate;

RAVVISATA la necessità di ottimizzare la capacità di pianificazione di protezione civile per favorire un'adeguata risposta alle emergenze locali dovute a eventi calamitosi;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del……

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

EMANA

la seguente direttiva recante *"**Indirizzi nazionali per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali**"*.

Finalità e principi generali

La presente Direttiva è emanata in attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*", e stabilisce che "*le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione"*, siano disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di "*garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano"*.

La pianificazione di protezione civile è un'attività di sistema, da svolgere congiuntamente tra tutte le amministrazioni territoriali e gli enti preposti alla preparazione ed alla gestione delle emergenze nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La presente direttiva costituisce, quindi, uno strumento che ha la finalità di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile, da adattare nelle diverse realtà territoriali per la gestione degli effetti derivanti da eventi di diversa natura e gravità.

In considerazione della suddetta finalità il presente provvedimento, suddiviso in dieci capitoli, definisce degli indirizzi in merito a:

1. La definizione degli ambiti territoriali;
2. I contenuti del piano di protezione civile ai diversi livelli territoriali;
3. L'analisi e la valutazione dell'operatività dei piani e del sistema di protezione civile;
4. Le esercitazioni di protezione civile;
5. L'aggiornamento del piano di protezione civile;
6. L'organizzazione informativa dei dati territoriali relativi alla pianificazione di protezione civile;
7. Il coordinamento con gli ambiti di pianificazione e programmazione territoriale;
8. La partecipazione dei cittadini all'attività di pianificazione di protezione civile;
9. Il sistema di coordinamento ed il flusso delle comunicazioni ai diversi livelli territoriali;
10. Le disposizioni finali.

Tra le finalità del provvedimento rientra la definizione degli elementi fondamentali della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, che riguardano i contenuti tecnici minimi per l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) in attuazione di quanto previsto all'art. 10, comma 4, del D.lgs 1/2018 ai fini dell'assolvimento dei compiti loro affidati.

La direzione e la responsabilità di coordinamento tecnico-operativo degli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti di ricerca e di salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza in concorso con altri soggetti, richiedono che nella pianificazione di protezione civile, ai

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

diversi livelli territoriali siano presenti e facilmente individuabili tutte le informazioni necessarie per consentire l'orientamento e lo sviluppo dell'opera di soccorso, con modalità il più possibile uniformi sul territorio nazionale.
A tal fine, nella presente Direttiva, si è tenuto conto di tali esigenze attraverso l'individuazione di elementi strategici minimi e indispensabili nei contenuti dei piani, ai diversi livelli territoriali, con specifico riferimento a:

- l'indicazione di rappresentazione uniforme dei dati territoriali, consultabili e confrontabili tra loro per l'intero territorio nazionale, in modo che possano essere organizzati e resi disponibili al CNVVF ed a tutti i soggetti componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile tramite un sistema informativo federato di gestione e consultazione;
- la descrizione dell'organizzazione delle strutture di protezione civile ai diversi livelli territoriali, sia nel periodo ordinario, che in emergenza, in modo da consentire un'agevole individuazione dei soggetti istituzionali, di riferimento sia nelle attività di pianificazioni che in quelle di gestione dell'emergenza;
- l'inquadramento territoriale e gli scenari di rischio, che devono essere definiti, per ciascun livello territoriale con gli elementi di conoscenza comuni alle diverse tipologie di rischio individuate dall'art. 16 del Codice, fatte salve tutte le disposizioni normative, ad oggi vigenti, riguardanti rischi specifici;
- la definizione dell'organizzazione, dell'entità e della tipologia delle risorse disponibili, in termini di uomini, materiali e mezzi, per la risposta operativa all' emergenza a livello locale, in modo da permettere la conoscenza, anche approssimativa, dei limiti d'intervento per la richiesta di supporto ai livelli di coordinamento superiori;
- l'individuazione dei Centri di coordinamento e del flusso delle informazioni.

A livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile provvede all'elaborazione ed al coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale (art. 8 lettera d del D.lgs 1/2018).
Per quanto attiene alla pianificazione nazionale, ci si riferisce a ben determinati scenari di rischio, rientranti tra quelli indicati all'articolo 16 del Codice della protezione civile, il cui verificarsi può dar luogo ad una tipologia di rischio di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 7 del codice medesimo, e, quindi, determinare la necessità di mobilitare e coordinare l'intervento dell'intervento dell'intero Sistema Nazionale da parte del Dipartimento della protezione civile. In tal senso, sulla base dello studio e della definizione di scenari di evento specifici, determinati, generalmente, sulla base dell'analisi statistica e probabilistica di eventi storici già accaduti, il piano nazionale oltre a descrivere il territorio potenzialmente interessato e lo scenario di danno atteso, individua, altresì, le necessarie misure da attuare nonché le corrispondenti procedure operative, finalizzate a garantire gli interventi di risposta all'emergenza. Nella presente fase di prima attuazione della legge, vanno considerati nazionali i piani, già sviluppati, ed in continuo aggiornamento, relativi agli scenari di rischio vulcanico quali Vesuvio, Campi Flegrei, Stromboli e Vulcano.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

La presente direttiva delinea i principi generali dell'attività di pianificazione di protezione civile, in un contesto multirischio interdisciplinare, con lo scopo di mantenere la coerenza di detti principi già definiti attraverso le disposizioni specifiche per i diversi rischi, previste negli atti di indirizzo emanati con le direttive e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché con le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

1. La definizione degli ambiti territoriali

Il D.lgs 1/2018 prevede negli artt. 3, 11 e 18, la necessità di definire a cura delle Regioni e delle Province autonome gli "*ambiti territoriali e organizzativi ottimali*" che devono essere "*costituiti da uno o più comuni o municipi (di cui art.3 lettera c - sindaci metropolitani)*", per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile. Tali "*ambiti*" devono essere individuati nel piano regionale di protezione civile, nel rispetto dei criteri generali fissati ai sensi della presente direttiva.
Tali criteri, esplicitati nel paragrafo 1.1, riguardano sia gli aspetti connessi alla definizione "geografica" dell'ambito sia quelli necessari a consentire una *governance* efficace in tutte le attività di protezione civile, ed in particolare in fase di pianificazione e di gestione delle emergenze.
Le Regioni e le Province Autonome dovranno, entro i limiti stabiliti nelle "*disposizioni finali*" della presente direttiva, con il supporto del Dipartimento della protezione civile e di concerto con le Prefetture - UTG, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni, definire i confini geografici e le scelte strategiche di *governance* degli ambiti. Una successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (da valutare anche dal punto di vista giuridico, il provvedimento normativo più idoneo), emanata entro i limiti stabiliti nelle suddette disposizioni finali, farà sintesi delle scelte definite a livello regionale in condivisione con il Dipartimento della protezione civile, definendo la mosaicatura nazionale degli ambiti territoriali ottimali.
Pertanto, le Regioni e Province autonome, di concerto con le Prefetture - UTG, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni, dovranno, secondo le indicazioni presenti nel paragrafo 1.1 di seguito riportato, far pervenire al DPC le scelte individuate in termini di:

1. definizione della geografia dell'ambito;
2. modello organizzativo della attività di protezione civile, in particolare definendo i referenti della pianificazione e della gestione dell'emergenza

1.1 I criteri per la definizione degli aspetti territoriali degli ambiti

Ai fini della definizione geografica degli ambiti, si ritiene necessario che gli stessi, composti da uno o più Comuni o Municipi, come previsto dal D.lgs 1/2018, siano individuati:

- all'interno dei confini amministrativi provinciali per garantire una coerenza in termini di gestione delle attività di prevenzione non strutturale e di gestione dell'emergenza, salvo diverso indirizzo della Regione o Provincia Autonoma;
- in modo che ricadano nel medesimo ambito i Comuni per i quali la funzione di protezione civile è svolta in modo associato ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e della Legge 7 aprile 2014, n.56;
- secondo una metodologia che espliciti i criteri utilizzati, attraverso fonti informative certificate e che garantisca la replicabilità.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato una metodologia per l'individuazione degli ambiti, che consistono in un insieme di Comuni o Municipi limitrofi che cooperano sul tema della riduzione del rischio e nei quali le attività possono essere esercitate in modo unitario tra più municipalità. Tale metodologia analizza le relazioni esistenti dal punto di vista socio-economico e demografico a partire dai dati e metodologie ISTAT, ed effettua verifiche in termini di raggiungibilità della popolazione, con il sistema dei limiti amministrativi delle province e delle città metropolitane, con le zone di allerta, con i bacini idrografici e con alcune mappe di pericolosità.
Gli aspetti territoriali degli ambiti in argomento vengono definiti dalle Regioni e Province autonome con il supporto del Dipartimento della protezione civile.

1.2 I criteri per la definizione degli aspetti organizzativi degli ambiti

Gli ambiti individuati a livello geografico dalle Regioni e Province Autonome devono rispondere a determinati criteri organizzativi con la definizione dei comuni afferenti e l'ubicazione della sede del Centro di Coordinamento di Ambito (CCA) più idonea per lo svolgimento delle attività di protezione civile, sia nel periodo ordinario che in emergenza. Tale sede può coincidere anche con la struttura del Centro Operativo Misto (COM), individuata nella pianificazione provinciale di emergenza o con un'altra struttura ritenuta maggiormente idonea. Nella pianificazione di ambito i CCA sostituiscono i COM previsti nelle pianificazioni provinciali di protezione civile esistenti.
Le scelte strategiche di *governance*, che sono alla base della definizione degli ambiti e che, contestualmente alla geografia, dovranno essere definite dalle Regioni e Province Autonome, con il supporto del Dipartimento della protezione civile e di concerto con le Prefetture - UTG, le Province, le Città Metropolitane – riguarda, in particolare, la definizione dell'organizzazione dell'articolazione di base delle attività di protezione civile. L'ambito territoriale potrà assumere conformazioni diverse in base alle decisioni che verranno assunte a livello regionale, sulla base di considerazioni legate alla migliore funzionalità in termini di protezione civile per quella determinata Regione. Da tale scelta discendono l'individuazione delle amministrazioni referenti della pianificazione e della gestione delle emergenze.
Per quanto riguarda la pianificazione, il piano di protezione civile di ambito dovrà essere *redatto* dall' Ente territoriale individuato dalla Regione/ Provincia autonoma con specifico provvedimento normativo, d'intesa con i Comuni afferenti all'ambito e in raccordo con le Prefetture- UTG. Il piano deve essere *adottato ed approvato* dai ai comuni afferenti all'ambito, d'intesa con la Prefettura – UTG e le Province/Città metropolitane/ Enti area vasta.
Per quanto concerne la gestione dell'emergenza, il piano dovrà prevedere l'assunzione da parte della Prefettura - UTG della direzione unitaria dei servizi di emergenza in raccordo con la struttura regionale di protezione civile.

2. I contenuti del piano di protezione civile ai diversi livelli territoriali

Il presente paragrafo ha lo scopo di definire i principali contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali – regionale, provinciale/città metropolitana/area vasta, di ambito e comunale.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Il piano di protezione civile si suddivide indicativamente come segue:

- una parte introduttiva;
- una descrizione della struttura di protezione civile connessa al livello territoriale di riferimento;
- l'inquadramento del territorio;
- definizione degli scenari di rischio individuati come rilevanti ai fini della pianificazione con il necessario livello di dettaglio;
- la determinazione degli elementi strategici necessari all'esecuzione del piano;
- il modello di intervento che include il funzionamento del sistema di allertamento, del coordinamento e le procedure operative distinte per eventi con preannuncio e senza preannuncio, articolate per ciascuno degli scenari di rischio definiti.

2.1 L'introduzione

La parte introduttiva del piano di protezione civile riporta la sintesi dei principali contenuti, utile alla definizione del quadro generale degli argomenti.
Oltre a detti argomenti occorre indicare i principali riferimenti normativi che determinano le attività di protezione civile. Tali riferimenti possono essere riportati anche in un paragrafo in base all'importanza ed all'entità dei contenuti che si vogliano evidenziare.

2.2 La struttura di protezione civile

La pianificazione di protezione civile riporta l'organizzazione ed il funzionamento della struttura del livello territoriale di riferimento – regionale, provinciale/città metropolitana/area vasta, di ambito e comunale - che esercita la funzione di protezione civile, con l'indicazione dei relativi Uffici sia centrali che periferici e dei centri operativi gestiti dall'ente territoriale responsabile della pianificazione.
La struttura di protezione civile ai diversi livelli territoriali deve essere trasversale nello svolgimento delle attività di protezione civile, mediante il coinvolgimento degli altri uffici dell'Ente sia nel periodo ordinario sia in emergenza. Inoltre, tale struttura dovrà garantire l'interconnessione con gli Enti e le Amministrazioni che hanno rilevanza per le attività di prevenzione e di gestione delle emergenze.
Nella piena autonomia dell'Ente territoriale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, occorre valutare la struttura più idonea e funzionale che, sulla base dell'organigramma del suddetto Ente e delle risorse disponibili, svolgerà le attività di protezione civile.
Tutti gli Uffici dell'Ente territoriale sono tenuti a fornire alla struttura di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.
In sede di contrattazione integrativa sarà opportuno prevedere idonee forme di incentivazione e valorizzazione professionale ed economica per il personale che svolge attività di protezione civile.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

2.3 L'inquadramento del territorio

In questa parte del Piano vengono riportate le principali informazioni sugli elementi caratterizzanti il territorio oggetto di pianificazione, in particolare per quanto riguarda l' assetto fisico, il regime meteo climatico l'insediamento antropico e la dotazione infrastrutturale, i, i principali rischi naturali e antropici da cui è interessato, con relative classificazioni di pericolosità e di rischio.

Le informazioni sono così strutturate:

- l'inquadramento orografico, idrografico e meteo-climatico
- il patrimonio edilizio abitativo e quello infrastrutturale
- l'inquadramento amministrativo e demografico
- l'inquadramento economico-produttivo
- il patrimonio culturale ed ambientale
- la descrizione sintetica dei principali rischi naturali e antropici
- indicazione degli edifici e delle aree dei manufatti preposti alla gestione dell'emergenza e quelli a valenza strategica
- la configurazione delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali con l'indicazione dei relativi gestori (la rete stradale, ferroviaria, i porti, gli aeroporti, le centrali elettriche, le reti di distribuzione energia elettrica, del gas, dell'acqua e della telefonia), l'ubicazione delle discariche ed altri elementi utili (impianti di discarica, impianti recupero inerti, impianti stoccaggio, aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti trattamento chimico, fisico, biologico, impianti di trattamento veicoli a fine vita, depuratori);
- l'ubicazione delle attività produttive principali, con particolare riferimento agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- l'indicazione delle pianificazioni territoriali esistenti.

2.4 Individuazione dei rischi e definizione dei relativi scenari

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 1/2018, l'identificazione e lo studio degli scenari di rischio si caratterizza come una attività di previsione che risulta funzionale sia ai fini dell'allertamento che della pianificazione di protezione civile. Il Codice stesso inquadra, tale attività di previsione come dinamica ed evolutiva sia in ragione della necessità di adattare, per quanto possibile, la risposta operativa nell'ambito di un piano di protezione civile, agli eventi nella loro evoluzione, sia in ragione della possibilità, sia tecnologica che organizzativa, di utilizzare sistemi di preannuncio in termini probabilistici e di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale di alcune tipologie di fenomeni. Le suddette considerazioni mantengono la loro validità a tutti i livelli territoriali, da quello comunale a quello nazionale.

Ai fini della presente Direttiva, lo scenario di rischio è il prodotto integrato di una attività descrittiva, svolta in modo coerente e plausibile ed accompagnata da cartografia esplicativa, e di una attività valutativa relativamente agli effetti che possono essere determinati sull'uomo, sui beni, sugli insediamenti, sugli animali e sull'ambiente, dall'evoluzione nello spazio e nel tempo di un

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

evento riconducibile ad una o più delle tipologie di rischio di cui al D. Lgs. 1/2018, art. 16, comma 1, ovvero: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi. È da evidenziare come tra dette tipologie possono rientrare, anche se non esplicitamente citati, i fenomeni valanghivi, le mareggiate e i possibili eventi legati alla presenza di dighe.

Per i rischi idrogeologico, idraulico e da fenomeni meteorologici avversi, anche ai fini di una più efficace azione di allertamento, è necessario elaborare lo Scenario di evento, di cui alla direttiva P.C.M. 27/02/2004 e alle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10/02/2016. Lo scenario di evento deve descrivere in modo sintetico e facilmente comprensibile quali sono i fenomeni che possono verificarsi nel territorio preso in esame, descrivendone l'intensità, le aree interessate, le direttrici lungo le quali è prevedibile che si possano sviluppare, i punti di innesco e altre informazioni utili a capire le caratteristiche essenziali dei fenomeni stessi. Nello scenario di evento devono inoltre essere individuati i punti/le zone circoscritte dove espletare le azioni di monitoraggio e/o sorveglianza:

- i punti critici o zone critiche, dove prevedere attività di controllo e monitoraggio in situ e, nel caso, eseguire interventi urgenti ad evento previsto o in corso; nei punti/zone critici, a seguito dell'evento, si possono anche creare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- i punti di osservazione, dove effettuare i controlli in condizioni di sicurezza;

Laddove utile e compatibile con le capacità operative del livello territoriale titolare della specifica pianificazione di protezione civile, dovranno essere tenuti in considerazione anche i rischi di cui al comma 2 del medesimo articolo 16 del D.Lgs. 1/2018, ovvero: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

L'obiettivo primario di ogni scenario di rischio nell'ambito di un piano di protezione di civile è quello di definire e orientare le attività decisionali finalizzate alla attuazione degli elementi strategici necessari all'esecuzione del piano medesimo: in tale spirito esso può ad esempio orientare l'ubicazione più idonea dei centri di coordinamento e delle aree di emergenza nei siti a minor rischio, nonché il dimensionamento di alcuni requisiti funzionali, quali ad esempio la superficie delle aree destinate alla gestione dell'emergenza e il numero di posti letto da garantire, e può altresì costituire una base decisionale fondamentale per prefigurare e dimensionare ogni azione prevista nel modello di intervento.

Lo scenario di rischio oltre che strumento orientato all'assunzione di decisioni finalizzate alla gestione di emergenze con attività di tipo specialistico, organizzativo e collettivo, così come consolidato nella prassi precedente, ora, alla luce di quanto indicato dall'art. 2, comma 4 lett. f) del D.Lgs. 1/2018 può essere finalizzato, se correttamente concepito, rappresentato e comunicato, anche all'assunzione di decisioni "diffuse" di livello individuale, familiare e di comunità, da tradurre nell'adozione delle più efficaci azioni di autoprotezione che sia i singoli individui che le comunità possono consapevolmente ed opportunamente intraprendere: la risultante collettiva di

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

questi atteggiamenti e comportamenti, opportunamente derivati dallo specifico scenario di rischio, può peraltro contribuire ad alleggerire, anche in modo significativo, il corrispondente modello di intervento .

Nelle situazioni in cui i dati disponibili consentono una definizione sufficientemente rigorosa, esso può essere inoltre utilizzato a fini comparativi rispetto ad altri scenari di rischio che interessano il territorio in esame, e diventare in tal modo funzionale anche all'individuazione di priorità di investimento in interventi di mitigazione, in particolar modo se integrato da valutazioni costi/benefici.

Ai fini della definizione di tali priorità è necessario individuare quegli scenari dove, in ragione dell'intensità e cinematismo dei fenomeni calamitosi e del grado di esposizione e vulnerabilità, si potrebbero creare condizioni tali da rendere più complessa la tempestiva ed efficace attuazione delle misure non strutturali di protezione civile per la tutela delle persone e dei beni.

Ove possibile, gli scenari dovrebbero essere associati a predefinite probabilità di accadimento in un prefissato periodo di osservazione, ovvero a un periodo di ritorno o a una frequenza. Ad esempio, per quanto riguarda gli scenari di rischio sismico, i valori minimi dei periodi di ritorno sono pari a 475 anni e 98 anni. (in alternativa, per essere più coerente con le pratiche in uso nelle Regioni: il valore di riferimento principale per i periodi di ritorno è 475 anni). Per altre tipologie di rischio si farà riferimento alle probabilità di accadimento o alle frequenze o ai tempi di ritorno individuati dalla documentazione prodotta dalle competenti Amministrazioni dello Stato, oppure definiti in studi, indagini e rapporti prodotti da strutture universitarie, centri di ricerca e studi tecnico-professionali di acclarata esperienza ed affidabilità per lo specifico rischio in trattazione.

Ove detto processo di associazione probabilistica non fosse possibile, la scelta degli scenari di riferimento deriverà da un'analisi ragionata basata sull'evidenza scientifica e su quella storica.

Oltre alle necessarie considerazioni di carattere statistico e probabilistico, nella definizione degli scenari di rischio può rivestire una particolare importanza l'apporto fornito dalla raccolta di testimonianze dirette e dall'osservazione dinamica del territorio, grazie alla quale è possibile raggiungere una scala di dettaglio e una ricchezza informativa non compatibile con il solo uso della cartografia tematica di livello superiore. È solo a seguito di tale osservazione, infatti, che possono individuarsi *punti o zone critiche* (ad esempio per il rischio idraulico sottopassi, zone topograficamente depresse e/o con particolare difficoltà di drenaggio, tratti arginali con criticità note o evidenti, per il rischio sismico edifici che presentano quadri fessurativi importanti o evidenze di ammaloramento).

Nella definizione degli scenari di rischio, dovrà essere posta particolare attenzione alla individuazione di possibili interazioni tra i diversi pericoli e all'innesco di effetti a cascata che da esse possono derivare: dette possibilità crescono peraltro con l'aumentare della superficie del territorio oggetto di pianificazione e della complessità del suo assetto fisico e della sua infrastrutturazione antropica.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti, ovvero delle conseguenze attese sul territorio, è opportuno l'utilizzo di indicatori rappresentativi, quanto più possibile omogenei per le varie tipologie di rischio (quali, ad esempio, la perdita di vite umane, il numero di abitazioni o edifici inagibili e crollati, le perdite economiche, la durata dell'interruzione di servizi essenziali).

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

La redazione del piano di protezione civile prevede l'elencazione delle cartografie e dei dati informativi riguardanti i rischi presenti sul territorio, la documentazione già esistente (mappe della pericolosità sismica per diversi periodi di ritorno, studi di microzonazione sismica, mappe del rischio idrogeologico e idraulico, mappe delle Autorità di Distretto Idrografico e delle Regioni – Piani di Assetto Idrogeologico, Piani di Gestione del Rischio alluvione, ecc.), e alle mappe contenute all'interno di altre pianificazioni di emergenza già esistenti.
È importante evidenziare come, al crescere dell'estensione territoriale e della complessità evolutiva della tipologia di rischio per cui si sviluppa la pianificazione, in particolar modo per quelle per cui sono operativi o prefigurabili sistemi di preannuncio e di allerta, crescano parallelamente anche i livelli di incertezza intrinseci agli scenari di rischio, che dovrebbero essere opportunamente evidenziati in modo da valutarne le modalità di utilizzo ai fini decisionali. Inoltre, livelli eccessivi di incertezza e indeterminatezza determinano parallelamente anche una crescente difficoltà di tradurli efficacemente in termini comunicativi per i cittadini.
Si suggerisce pertanto di calibrare la scala dello scenario di rischio (ovvero il suo livello di dettaglio in relazione alla porzione di territorio interessata) in modo funzionale alla elaborazione del piano: oltre che sulla base del livello di dettaglio, esaustività e affidabilità del quadro conoscitivo disponibile, anche tenendo conto delle finalità di pianificazione e dei relativi modelli di intervento attuabili.
Sarà in tal senso utile considerare la possibilità di estensione di ciascuno scenario al settore specifico e minimo del sistema territoriale rispetto al quale è possibile prefigurare e meglio caratterizzare un corrispondente modello di intervento. tali settori possono ad esempio essere riferiti a frazioni ed insiemi di frazioni, quartieri, località, poli scolastici o universitari, complessi sportivi, nuclei produttivi, centri commerciali ad elevata frequentazione, assi di trasporto specifici, ecc.).
È opportuno, in ogni caso sottolineare, che la scala di dettaglio dello scenario dovrà in ogni caso essere coerente con la qualità dell'informazione disponibile, ed il metodo di analisi utilizzato. In particolare, scenari riferiti a singoli manufatti sono raccomandabili solo nei casi in cui si abbiano a disposizione informazioni e metodi di analisi tali da giustificare e consentire tali livelli di dettaglio. Lo stesso dicasi nel caso di porzioni di territorio molto ristrette (frazioni di pochi edifici) laddove il metodo di analisi utilizzato sia di tipo statistico.
Per ogni tipologia di rischio contemplata dal piano sarà infine realizzata una tavola definita di "macro-scenario" relativa a tutto il territorio di riferimento, che integra e sintetizza ciascuno degli relativi scenari di rischio definiti.
Per ciascuna tipologia di rischio una serie di livelli informativi sono generalmente ricorrenti nell'attività di definizione dei relativi scenari, quali:

- la delimitazione delle aree a rischio;
- l'individuazione dei punti critici (cfr. par. 4.5 lettera f);
- la microzonazione sismica ove esistente;
- la popolazione (residente e non residente);

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

- le persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità (per le quali è necessario un raccordo col Servizio sanitario regionale);
- gli animali;
- le strutture strategiche (aziende sanitarie e ospedaliere, centri operativi, caserme ecc.);
- gli edifici pubblici e/o rilevanti (scuole, centri convegni, musei ecc.);
- le strutture produttive, commerciali e allevamenti;
- le infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità);
- il patrimonio culturale;
- gli insediamenti abitativi;
- le aree verdi, boschive e protette;
- Le aree di emergenza.

Ulteriori livelli informativi potranno essere utilmente integrati in relazione sia a una migliore caratterizzazione sia del rischio che del territorio interessato.

2.5 Gli elementi strategici della pianificazione di protezione civile

Gli elementi strategici della pianificazione di protezione civile rappresentano i riferimenti necessari alla realizzazione delle azioni finalizzate a garantire le attività di protezione civile, sia nel periodo ordinario che in emergenza.
Tali elementi, di seguito riportati, sono di carattere generale ed interessano i diversi livelli territoriali – regionale, provinciale/città metropolitana/area vasta, di ambito e comunale-. Nel piano di protezione civile possono essere individuate ulteriori strategie specifiche più aderenti alle esigenze dell'intervento soprattutto a scala locale, per le quali è necessario indicare i soggetti/enti/funzioni di supporto preposti all'attuazione delle stesse.

a. Sistema di allertamento

Il piano di protezione civile prevede, nell'ambito dei rischi prevedibili, la definizione delle modalità di allertamento secondo un flusso di comunicazioni opportunamente codificato secondo le direttive nazionali e regionali vigenti. Ferme restando le responsabilità di ciascuna componente del Sistema di Allertamento nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'art.28 del decreto legge n.32 del 18 aprile 2019, è in fase di predisposizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, una nuova piattaforma tecnologica, IT-alert, che ha la finalità di fornire uno strumento univoco, a disposizione delle diverse componenti del Servizio Nazionale, in grado, da una parte, di raggiungere contemporaneamente con brevi messaggi di testo (con tecnologia Cell Broadcast) il maggior numero di cittadini esposti al rischio, e, dall'altra, di consentire, in una seconda fase, la consultazione diretta del Piano di protezione civile del comune in cui i cittadini si trovano al momento dell'avviso.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Livello territoriale regionale

Il piano di protezione civile prevede le procedure di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato (CFD) per l'emissione dei bollettini e degli avvisi di criticità ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche concernente gli "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2004, n. 59 e ss.mm.ii.

Le principali attività da considerare nell'ambito della pianificazione per quanto concerne i compiti del CFD sono:

- la raccolta e la condivisione con gli altri Centri Funzionali, su una rete dedicata, dei dati relativi ai diversi rischi provenienti dalle reti di monitoraggio, da piattaforme e costellazioni satellitari pubbliche e private e dalle attività di sorveglianza svolta sul territorio;
- l'analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base di modelli previsionali e di valutazione;
- l'assunzione di responsabilità di tali informazioni e valutazioni attraverso l'adozione, l'emissione e la diffusione regolamentata di Avvisi e Bollettini sull'evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità atteso e/o in atto sul territorio rispetto al singolo rischio.

Inoltre il piano contiene la procedura di raccordo tra il CFD e la SOR per l'aggiornamento in tempo reale della situazione e la condivisione delle informazioni.

Infine nell'ambito del sistema di allertamento occorre definire l'attività di sorveglianza sul territorio mediante l'organizzazione e l'attivazione del presidio territoriale idrogeologico ed idraulico.

Livello territoriale provinciale/ Città metropolitana

A livello provinciale il piano prevede le modalità con cui la Prefettura e Provincia/Città metropolitana/Ente area vasta acquisiscono gli allertamenti dalla Regione e l'eventuale procedura di trasmissione ai Comuni e agli altri Enti interessati, nel rispetto delle direttive regionali e delle Province autonome esistenti a riguardo. Tale strategia può essere attuata, secondo il modello adottato da ciascuna Regione/Provincia autonoma mediante l'attività di una Sala operativa provinciale unica e integrata (cfr. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, "Indirizzi operativi per la gestione dell'emergenza" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009, n. 36), con un servizio di reperibilità, qualora la stessa non sia operativa in h 24. Il sistema di allertamento prevede anche l'organizzazione e le procedure di attivazione dei presidi territoriali dei Comuni.

Livello territoriale comunale e di ambito

A livello comunale e di ambito, il piano di protezione civile prevede le modalità con cui il Comune e l'ambito ricevono e prendono visione:

- dei bollettini/avvisi di criticità per gli eventi prevedibili in termini probabilistici, quali alluvioni, frane, eventi meteorici intensi, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi, maremoto
- del flusso delle informazioni con gli organi di coordinamento superiori, quali la Regione/Provincia Autonoma, la Prefettura e la Provincia, nonché con le componenti e

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

strutture operative presenti sul territorio (il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze Armate, le Forze di polizia, il volontariato, l'Associazione della Croce rossa italiana, il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere), e con i comuni limitrofi per lo scambio di informazioni sulle situazioni critiche.

Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni giungano in tempo reale al Sindaco e/o suo delegato anche al di fuori degli orari ordinari di lavoro della struttura comunale. Il sistema di allertamento comprende l'attività di sorveglianza del territorio da parte del presidio territoriale comunale (cfr. punto f cap. 4), i dispositivi locali di monitoraggio strumentale e di allarme (sirene e megafoni) e l'attività effettuata porta a porta dalle forze di polizia locale o dal volontariato.

b. I centri di coordinamento

I centri di coordinamento rappresentano l'elemento strategico fondamentale della pianificazione di protezione civile per il monitoraggio della situazione e la gestione ottimale delle risorse in caso di emergenza. Il piano di protezione civile di ciascun Ente territoriale riporta, quindi, l'indicazione dell'ubicazione e dell'organizzazione del proprio centro operativo nonché degli eventuali centri operativi periferici afferenti alla propria gestione, la cui individuazione deve tener conto anche della capacità funzionale e strutturale di mantenere l'operatività in caso di emergenza.

Per la definizione dell'ubicazione e dell'organizzazione dei centri operativi, nonché dei relativi requisiti funzionali e strutturali ai diversi livelli territoriali si fa riferimento alle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 marzo 2015, n.1099, inerenti *"La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza".*

Livello territoriale regionale

Il piano regionale di protezione civile riporta l'ubicazione e l'organizzazione della Sala Operativa Regionale (SOR) che, nel periodo ordinario, svolge l'attività di monitoraggio della situazione ed in emergenza mantiene il raccordo con gli altri centri operativi attivati sul territorio degli altri livelli di coordinamento, con le altre Sale operative regionali e con la Sala Situazione Italia (SSI) SISTEMA, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla "*Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n. 41,.

Nell'ambito dell'individuazione dei centri di coordinamento la pianificazione regionale riporta, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, l'individuazione delle sedi per la realizzazione della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.), da attivare per la gestione delle emergenze di carattere nazionale ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 2008, recante "*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n. 36 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al "*Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2014, n. 79.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Inoltre, la pianificazione prevede anche l'interazione delle attività della Prefettura-UTG con la SOR in caso di emergenza prevista o in atto. La SOR, infatti, può rappresentare una sede idonea per il coordinamento delle emergenze congiuntamente con la Prefettura-UTG nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lettera b) del D.lgs 1/2018.

Livello territoriale provinciale/Città metropolitana

Il sistema di coordinamento provinciale, fatto salvo il modello di coordinamento adottato da ciascuna Regione, riporta l'ubicazione e l'organizzazione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) da parte della Prefettura - UTG, organo decisionale e d'indirizzo, che si avvale di una Sala Operativa unica a livello provinciale. Quest'ultima attua quanto stabilito in sede di CCS, mantenendo il raccordo con i centri operativi di ambito, la SOR e la Sala Situazione Italia (SSI) del Dipartimento della protezione civile – SISTEMA. È opportuno che il CCS venga strutturato in funzioni di supporto, attivate progressivamente secondo le necessità derivanti dall'evoluzione dell'emergenza, in raccordo con le funzioni di supporto attivate negli altri centri operativi ai diversi livelli territoriali.

Il coordinamento degli interventi a livello provinciale si attua nel rispetto dell'art. 9 del D.lgs 1/2018.

Livello territoriale di ambito

Il livello territoriale di ambito riporta l'ubicazione e l'organizzazione del Centro di Coordinamento d'Ambito (CCA) che opera sia nel periodo ordinario che in emergenza, a supporto delle attività di protezione civile dei Comuni.

Tra le attività principali che l'Ambito può svolgere nel periodo ordinario e in emergenza, per i Comuni che ne fanno parte, si riportano:

- il supporto ai Comuni nelle attività di pianificazione di protezione civile;
- l'aggiornamento, l'adozione e la valutazione dei piani di protezione civile di ambito;
- l'aggiornamento delle cartografie sugli scenari di pericolosità e di rischio;
- il supporto all'organizzazione dell'informazione alla popolazione sui rischi ed i comportamenti da seguire;
- la formazione degli operatori
- l'organizzazione del presidio territoriale;
- il mantenimento dei collegamenti informativi con i comuni anche nell'ambito del sistema di allertamento;
- il monitoraggio strumentale gestito a livello locale i cui dati afferiscono al CCA e CFD;
- l'aggiornamento delle disponibilità delle risorse;
- il supporto ai comuni agli interventi necessari alla gestione dell'emergenza.

Altre attività potranno essere previste in base agli indirizzi regionali o alle possibilità organizzative della protezione civile locale.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Livello territoriale comunale

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile in situazioni di emergenza prevista o in atto, a livello comunale il Sindaco, in quanto Autorità territoriale di protezione civile, nel fronteggiare gli eventi di particolare criticità, oltre a disporre dell'intera struttura comunale, può chiedere l'intervento delle diverse strutture operative di protezione civile presenti sul proprio territorio nonché delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità. Nel piano di protezione civile viene individuata la sede e l'organizzazione della struttura di coordinamento, denominata Centro Operativo Comunale – COC.

Come misura preventiva, in caso di inagibilità del COC, o di difficoltà di accesso a seguito dell'evento, è opportuno prevedere nel piano una o più sedi alternative.

Il COC è strutturato in funzioni di supporto, che rappresentano settori specifici di attività per la gestione dell'emergenza. Le funzioni devono essere definite nel piano di protezione civile sulla base delle attività previste e possono essere accorpate, ridotte o implementate a seconda delle effettive risorse di personale opportunamente formato; per ciascuna di esse deve essere individuato un responsabile. Il COC dovrà disporre di una segreteria tecnico-amministrativa, intesa anche come funzione di supporto - funzione Unità di coordinamento-, necessaria al coordinamento delle altre funzioni, che segua anche gli aspetti amministrativi e mantenga il raccordo con gli altri enti interessati dall'emergenza, quali i Comuni limitrofi, la Regione/Provincia Autonoma, la Prefettura e la Provincia, nel rispetto della normativa regionale. Una configurazione organizzativa minima può essere costituita dalle seguenti funzioni: Unità di coordinamento, Tecnica e di valutazione, Sanità e assistenza sociale, Volontariato, Assistenza alla popolazione, Accessibilità e mobilità. Per ogni funzione è necessario definire gli obiettivi da perseguire e le relative attività da svolgere sia nel periodo ordinario sia durante un'emergenza.

Per i comuni più grandi, caratterizzati dalla presenza di circoscrizioni (cfr. art. 17 del dlgs 267/2000) è utile prevedere l'individuazione di Centri Operativi Avanzati, in collegamento con il COC, come strutture periferiche di presidio preposte alla raccolta delle informazioni sull'evoluzione della situazione ed alla comunicazione con la popolazione anche come punto informativo per il cittadino. Il COC dovrà mantenere il raccordo con i centri operativi di ambito.

c. Le aree di emergenza

Le aree di emergenza e i centri di assistenza sono elementi strategici fondamentali per le attività di soccorso, logistiche e di assistenza alla popolazione

Un riferimento utile alla determinazione delle aree di emergenza sono le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 marzo 2015, n.1099, inerenti *"La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza"*.

Livello territoriale regionale, provinciale/Città metropolitana/Ente area vasta e di ambito

Le pianificazioni regionale, provinciale/Città metropolitana/ Ente area vasta e di ambito prevedono l'indicazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

zone di emergenza. Tali aree devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, dotate di servizi idrici, elettrici e fognari, possibilmente prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori.

Livello territoriale comunale

Particolare rilevanza strategica è rappresentata dalle aree di emergenza da riportare su una cartografia dedicata. Queste ultime si suddividono in aree di attesa, aree e centri di assistenza, zone per l'atterraggio in emergenza, di seguito definite:

- *aree di attesa*: luoghi di primo ritrovo in sicurezza per la popolazione. Come aree di attesa si possono individuare piazze, slarghi, laddove possibile parcheggi, opportunamente segnalate con una cartellonistica.
- *aree di assistenza*: aree campali che consentono in breve tempo di offrire i servizi di assistenza attraverso il montaggio e l'installazione di tende, cucine da campo, moduli bagno e docce con le necessarie forniture dei servizi essenziali.
- *centri di assistenza*: strutture coperte pubbliche e/o private (scuole, padiglioni fieristici, palestre, strutture militari ecc.), rese ricettive temporaneamente per l'assistenza a seguito dell'evacuazione.

Le aree e i centri di assistenza, segnalati con una cartellonistica, dovranno essere attrezzati, in emergenza, con i materiali provenienti dai magazzini del Comune e/o da quelli gestiti dalle Province, dalle Regioni o dell'ambito secondo l'organizzazione logistica del sistema di protezione civile locale e regionale. Altre strutture ricettive in grado di garantire una rapida sistemazione sono quelle alberghiere. Queste ultime devono essere censite nel periodo ordinario e la loro disponibilità ricettiva deve essere prontamente acquisita in emergenza. Utile è anche la stipula di convenzioni con i gestori di dette strutture per il relativo utilizzo in situazioni di emergenza.

- *aree per insediamenti provvisori semipermanenti di dimensione comprensoriale*

  Per le esigenze alloggiative della popolazione colpita da gravi eventi sismici, là dove i singoli comuni non dispongano di sufficiente superficie da destinare alla specifica attività edilizia, è necessario individuare, a livello comunale, delle aree in cui sia possibile edificare degli insediamenti provvisori semipermanenti in cui poter realizzare delle strutture prefabbricate, rimovibili o riconvertibili a termine esigenza, in attesa dell'ultimazione della ricostruzione. L'individuazione di tali aree deve tener conto delle esigenze derivanti dagli scenari di riferimento e prevede un'analisi delle condizioni di sicurezza dei luoghi e di accessibilità anche per i mezzi di grandi dimensioni. Sono da censire, *in primis*, le aree che non necessitano di interventi di urbanizzazione consistenti e quelle aree non urbanizzate ma che permettano, per morfologia ed ubicazione, rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi, l'ultimazione dell'attività edificatoria in tempi relativamente brevi e con l'impiego di risorse straordinarie. Vista la dimensione dell'intervento all'interno di tali comparti edificatori possono prevedersi la realizzazione di servizi ed opere di urbanizzazione secondaria quali per esempio scuole secondarie e strutture sanitarie;

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

- *aree di ammassamento soccorritori e risorse*: luoghi di raccolta di uomini, mezzi e materiali necessari alle operazioni di soccorso, individuati in zone strategiche rispetto ai possibili scenari la cui gravità richieda l'intervento delle strutture operative dei livelli di coordinamento superiori. È opportuno, ove possibile, che tali aree siano prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori e le attrezzature ed a importanti snodi stradali;
- *zone di atterraggio in emergenza* - ZAE: aree di atterraggio per gli elicotteri necessari alle attività di soccorso, evacuazione e logistiche, opportunamente valutate e censite dagli organi competenti.
- *infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza*: indicazione degli impianti di discarica, impianti recupero inerti, impianti stoccaggio, aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti trattamento chimico, fisico, biologico, impianti di trattamento veicoli a fine vita, depuratori. È opportuno indicare eventuali procedure per le soluzioni gestionali (raccolta, trasporto e destinazione finale) dei rifiuti prodotti in emergenza (ivi compresi i prodotti generati dall'attività vulcanica) o di eventuale inquinamento delle matrici ambientali, nonché convenzioni stipulate con i gestori individuati per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti e delle acque.

Sarà utile, soprattutto per i piccoli comuni, stabilire accordi con le amministrazioni confinanti per condividere, in particolare, le aree/centri di assistenza e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse secondo un principio di mutua solidarietà, assicurandone la fruibilità.

d. Le telecomunicazioni

Per la gestione delle emergenze ai diversi livelli di territoriali è necessario disporre di un sistema di telecomunicazioni "*mission critical*" che consenta i collegamenti tra le strutture di coordinamento e gli operatori sul territorio, nonché di poter comunicare, con sistemi di telecomunicazione alternativi, in caso di interruzione delle ordinarie vie di comunicazioni (telefonia fissa, mobile e dati).

Per tutti i livelli territoriali dovranno essere indicati quali sistemi di Telecomunicazione vengono adottati in ordinario ed in emergenza (es. sistemi radio vhf/uhf/hf o satellitari voce e dati) e se siano di proprietà e/o di altri Enti (es. reti radio del volontariato e/o Strutture Operative). Inoltre piano di protezione civile dovrà riportare gli schemi a blocchi del flusso delle comunicazioni alternative d'emergenza che verranno attuati tra i vari centri di coordinamento e/o Strutture sul territorio. Dovranno anche essere indicate anche eventuali criticità che potrebbero compromettere le ordinarie vie di comunicazioni, legate a vulnerabilità delle principali infrastrutture di telefonia mobile, fissa e dati (es. infrastrutture critiche in zone esondabili, o in stabili sismicamente non adeguati).

Per il livello territoriale regionale nel piano di piano di protezione civile dovrà essere indicato se la Rete Radio Regionale (RRR) Alternativa d'Emergenza utilizzata sia in conformità con gli standard sanciti dall'Allegato Tecnico del Protocollo d'Intesa DPC-MISE e se la stessa sia remotizzata presso il Dipartimento della protezione civile. Inoltre, dovrà essere indicato nel suddetto piano se tutte le risorse di TLC d'Emergenza di altri Enti presenti sul territorio convergano presso la Sala Operativa Regionale. Dovrà inoltre essere fornita apposita rappresentazione cartografica della radiocopertura della Rete radio regionale e/o delle altre risorse di telecomunicazione alternative

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

d'emergenza che sono impiegate, rappresentando anche sulla medesima cartografia i centri di coordinamento e le aree di emergenza individuate nel piano di protezione civile.

e. L'accessibilità

Il piano di protezione civile deve contenere una valutazione delle possibili perturbazioni sul sistema della mobilità territoriale causate da eventi che dovessero limitare la fruibilità della rete dei trasporti terrestri, ponendo particolare attenzione alla rete stradale e ferroviaria d'interesse nazionale.

Obiettivo primario ai diversi livelli territoriali è l'individuazione per le misure più efficaci per agevolare la movimentazione e l'accesso dei veicoli necessari per garantire il soccorso e l'assistenza alla popolazione e le modalità più efficaci di allontanamento della popolazione esposta al rischio.

Ne consegue che il piano di protezione civile deve prevedere la definizione delle modalità di accesso, le misure di regolazione del traffico, le azioni di pronto ripristino in caso d'interruzione o danneggiamento della rete stradale individuata come strategica in raccordo con tutti i gestori interessati e riportando tali misure su una base cartografica comune.

Inoltre, il piano di protezione civile negli aspetti inerenti alle misure di gestione di viabilità deve riportare la descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima con la definizione delle principali vulnerabilità e degli eventuali rischi indotti.

Infine, le misure contenute nel piano devono essere raccordate con le misure generali di gestione della viabilità individuate nel livello di pianificazione gerarchicamente superiore e con eventuali disposizioni in merito contenute nei piani di gestione del traffico elaborati dai Comitati Operativi per la Viabilità delle differenti Prefetture.

Elementi utili per la definizione dell'accessibilità sono riportati nelle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 marzo 2015, n.1099, inerenti a "*La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza*"

f. Il presidio territoriale

L'attività di Presidio Territoriale, idrogeologico e idraulico, rientra tra quelle previste dalla Direttiva PCM 27 febbraio 2004 per la realizzazione del sistema nazionale di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, inerente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

Il Presidio Territoriale consente di supportare l'attività di controllo del territorio operata dalle strutture di protezione civile dei vari livelli territoriali attraverso l'osservazione, diretta e in tempo reale, dell'insorgenza di fenomeni precursori di dissesti potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità e dell'evoluzione dei fenomeni in atto.

Le informazioni provenienti dal Presidio Territoriale concorrono, unitamente ai Bollettini/Avvisi di criticità emessi dai dalla Rete dei Centri Funzionali e ai dati provenienti dai sistemi di monitoraggio strumentale (gestiti anche in sede locale) alla eventuale attivazione delle fasi operative previste nei piani di protezione civile.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

L'attività del presidio territoriale riguarda in particolare alcuni punti o zone circoscritte:

- i punti critici o zone critiche, dove prevedere attività di controllo e monitoraggio in situ e, nel caso, di intervento urgente ad evento previsto o in corso; nei punti/zone critici, a seguito dell'evento, si possono anche creare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- i punti di osservazione, dove effettuare i controlli in condizioni di sicurezza.

Le squadre di presidio territoriale a livello comunale/di ambito possono essere composte da operatori tecnici, dalla Polizia Municipale, da altro personale del Comune e dai Volontari delle Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, con l'eventuale supporto delle altre Forze di polizia che comprendono anche i Corpi forestali provinciali e regionali, ove presenti.
Il personale dovrà essere opportunamente formato sulle modalità di monitoraggio e sorveglianza dei suddetti punti critici e di comunicazione con il CCA e COC, nonché sui possibili interventi di salvaguardia nei luoghi dove possano verificarsi danni, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato coordinate dalle Regioni.

g.Il servizio sanitario

Gli interventi a tutela della salute nell'ambito degli eventi di cui all'articolo 7 del D.lgs 1/2018 sono assicurati dai servizi sanitari regionali, con il concorso delle strutture operative nazionali e regionali di protezione civile. Si riportano di seguito gli obiettivi e i contenuti minimi della pianificazione ai diversi livelli territoriali per assicurare la tutela della salute in previsione o in corso di evento.

Livello territoriale regionale

Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 recante "*Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale*" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2016, n. 194, il referente sanitario per le grandi emergenze (RSR) coordina la pianificazione di settore, con il concorso delle aziende sanitarie e ospedaliere; inoltre è opportuno prevedere specifiche pianificazioni delle aziende stesse, integrate nella pianificazione di protezione civile ai vari livelli territoriali.
Ai sensi della predetta direttiva, in caso di eventi travalicanti le risorse sanitarie della propria regione, il RSR può chiedere il concorso della Centrale Remota Operativa per il Soccorso Sanitario (CROSS), per la ricognizione, la mobilitazione e l'impiego di risorse per il soccorso sanitario urgente, rese disponibili dai Servizi Sanitari delle altre regioni/PA e dalle altre Strutture Operative.
Inoltre, laddove richiesto dalla Regione interessata dall'evento, la ricognizione e la mobilitazione di risorse per il soccorso sanitario urgente sono assicurate dalla Centrale Remota Operativa per il Soccorso Sanitario (CROSS).
I contenuti minimi della pianificazione regionale inerenti agli aspetti sanitari sono:

- l'individuazione dei compiti delle strutture del servizio sanitario regionale nelle attività di prevenzione non strutturale e di gestione dell'emergenza;

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

- l'individuazione delle fonti dei dati correnti del servizio sanitario regionali utilizzabili ai fini di protezione civile, per gli obiettivi di seguito riportati, e delle necessità di ricognizione di risorse, eventualmente con l'implementazione di raccolte dati specifiche;
- le procedure per la partecipazione delle strutture del servizio sanitario regionale nei centri di coordinamento;
- le procedure per l'attivazione e l'impiego dei moduli sanitari e delle altre risorse del servizio sanitario regionale in relazione alle attività della protezione civile;
- le procedure per la richiesta e l'impiego di risorse sanitarie extra-regionali e delle strutture operative nazionali;
- le procedure per il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato che si occupano di soccorso sanitario;
- le indicazioni di massima per l'individuazione della popolazione vulnerabile e la valutazione delle necessità assistenziali.

I principali obiettivi della pianificazione sanitaria a livello regionale sono i seguenti:

- il soccorso sanitario urgente (intra ed extraospedaliero);
- il concorso alle attività di raccolta, trasporto, conservazione, identificazione e inumazione dei deceduti;
- gli interventi a favore delle persone con specifiche necessità assistenziali;
- il coordinamento della raccolta e smaltimento degli animali morti, dei sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009/CE e successivi) e degli altri alimenti non edibili;
- la continuità dell'assistenza sanitaria di base e specialistica;
- la continuità dell'assistenza farmaceutica, gestione delle donazioni di farmaci e dispositivi medici;
- il concorso alla sicurezza alimentare e alla gestione delle donazioni di alimenti e mangimi;
- il concorso alle attività per assicurare l'accesso all'acqua potabile;
- gli interventi di sanità pubblica nelle aree di accoglienza, laddove se ne preveda l'allestimento;
- l'eventuale rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e delle attività di monitoraggio, previa valutazione dei rischi;
- l'assistenza psicologica;
- l'assistenza sociale;
- l'igiene e continuità delle produzioni agro-alimentari;
- l'igiene e continuità delle attività zootecniche;
- la tutela della salute e del benessere degli animali domestici.

Livello territoriale provinciale/Città metropolitana/Area vasta, di ambito e comunale

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria a livello locale è necessario definire le procedure atte ad integrare gli interventi delle Aziende sanitarie e ospedaliere competenti per territorio per assicurare l'assistenza sanitaria urgente, compresa l'evacuazione dei feriti, e quella differita, come il ripristino/mantenimento dei livelli di assistenza sanitaria di base e specialistica nonché gli interventi

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

di prevenzione e sanità pubblica, assistenza psico-sociale e veterinaria. Appare evidente che tale livello di pianificazione sanitaria dovrà necessariamente essere coerente con quanto previsto dalla di pianificazione regionale.

I contenuti minimi della pianificazione di *livello comunale* sono:

- le modalità di coordinamento tra la struttura comunale di protezione civile e l'azienda sanitaria competente per territorio;
- l'organizzazione degli interventi di assistenza sociale nell'ambito del piano comunale di protezione civile;
- la costituzione di una rete per la valutazione e l'assistenza alle persone con specifica necessità.

I principali obiettivi da perseguire sono:

- il concorso all'individuazione delle aree dove allestire strutture sanitarie campali;
- il concorso alle attività di gestione dei deceduti;
- il concorso alla gestione delle aree cimiteriali;
- il concorso alla valutazione delle necessità urgenti in materia di assistenza sanitaria alla popolazione;
- il coordinamento delle attività di assistenza sociale;
- il coordinamento delle attività a favore delle persone con specifiche necessità, congiuntamente all'azienda sanitaria, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle associazioni di categoria e ad altri soggetti individuati in fase di pianificazione;
- il concorso con il competente servizio veterinario territoriale alle attività di tutela della salute e del benessere degli animali domestici.

h. Il volontariato

Per garantire un efficace coordinamento delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio sia per le attività di prevenzione che in emergenza, è necessario definire la procedura per la formale attivazione e impiego a cura degli Enti territoriali competenti, secondo le disposizioni vigenti della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto di quanto previsto per gli eventi ed interventi di rilievo locale dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell'1 febbraio 2013. Le organizzazioni di volontariato impiegate dovranno, altresì, essere preventivamente formate per la specifica tipologia d'intervento e l'uso delle attrezzature in dotazione, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile.

i. L'informazione alla popolazione

Livello territoriale regionale, provinciale/Città metropolitana/Area vasta, di ambito

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

La pianificazione di protezione civile a livello regionale provinciale/città metropolitana e di ambito riporta le modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul territorio ed i relativi comportamenti da seguire prima, durante e dopo il verificarsi di eventi calamitosi.

Livello territoriale comunale

Il piano di protezione civile comunale prevede l'organizzazione dell'informazione alla popolazione prima, durante e dopo l'emergenza. Informazioni principali riguardano i rischi presenti sul territorio, i comportamenti da seguire prima, durante e dopo un evento, i punti di informazione, le aree di attesa ed i centri di assistenza, le modalità di allertamento, di allarme e di allontanamento preventivo, con le vie di fuga e la viabilità alternativa nonché i numeri utili. Per la diffusione dell'informazione è possibile considerare l'organizzazione di punti informativi, nonché incontri periodici con la popolazione avvalendosi anche di volontari opportunamente formati e di emittenti locali nonché la realizzazione di brochure inerenti i maggiori rischi presenti sul territorio, possibilmente in differenti lingue.

Per favorire la comprensione del piano di protezione civile comunale alla popolazione è opportuno prevedere una sezione in cui venga illustrato, in modo semplice e sintetico, l'inquadramento del territorio con i principali rischi presenti nonché il funzionamento della struttura comunale di protezione civile.

Per quanto concerne i rapporti con gli organi d'informazione, il Sindaco provvederà alla comunicazione secondo le modalità che riterrà più efficaci. L'attività d'informazione alla popolazione viene attivata, in coordinamento con la Prefettura e la Regione laddove gli eventi emergenziali interessino anche i relativi livelli di coordinamento.

j. L'organizzazione del soccorso

Come prima misura di salvaguardia della popolazione in emergenza, occorre pianificare l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare le prime misure di soccorso ed assistenza alla popolazione, in raccordo con le strutture preposte al soccorso tecnico urgente ed al soccorso sanitario, anche mediante il coinvolgimento del volontariato adeguatamente formato ed equipaggiato.

Per quanto concerne il soccorso sanitario urgente, è necessario prevedere il raccordo tra il Comune e il Servizio sanitario locale, con particolare riferimento al Sistema di emergenza-urgenza territoriale. A tal fine è utile individuare dei siti strategici ove organizzare presidi di primo soccorso.

Nell'ambito della pianificazione comunale sono promosse opportune iniziative con l'Azienda sanitaria competente per territorio, in coerenza con l'organizzazione regionale e con i piani dell'Azienda stessa, al fine di assicurare le necessità della popolazione locale in relazione all'assistenza farmaceutica, all'assistenza di base, specialistica e psico-sociale, all'igiene ambientale e alla tutela della salute e del benessere animale.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

k. La logistica per l'assistenza alla popolazione

Nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è fondamentale l'individuazione e la definizione della gestione dei poli logistici/magazzini per i beni di pronto impiego, necessari all'assistenza alla popolazione con le modalità di attivazione per la distribuzione degli stessi.
In particolare, la pianificazione di livello regionale prevede:

- le risorse logistiche ed individuazione dei poli logistici, anche mediante rappresentazione cartografica, presenti sul territorio e nelle regioni limitrofe;
- l'organizzazione e le procedure di attivazione della colonna mobile regionale, nonché il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili;
- l'organizzazione per rischi specifici tra cui spiaggiamento di idrocarburi e/o sostanze nocive;
- l'indicazione di aree d'accoglienza o ricovero (tendopoli, moduli abitativi di emergenza, strutture di accoglienza di altro tipo), aree di ammassamento soccorritori, magazzini e aree di stoccaggio risorse logistiche;
- l'indicazione della partecipazione tramite protocolli di intesa e in convenzioni con enti e privati e descrizione sintetica degli ambiti di attività per l'ottimizzazione degli interventi richiesti nella gestione dell'emergenza;

Per la pianificazione dei livelli territoriale provinciale/Città metropolitana/Area vasta, di ambito e comunale è necessario definire:

- l'organizzazione e le procedure di attivazione dei magazzini con i materiali necessari all'assistenza alla popolazione ed alle attività di messa in sicurezza preventiva, nonché il censimento dei mezzi impiegati;
- l'indicazione delle aree e dei centri di assistenza alla popolazione.

l. L'assistenza alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità

Il Comune assicura, la costituzione di una rete per la pianificazione e la risposta all'assistenza della popolazione vulnerabile con il supporto della Regione, che includa i servizi sociali, i servizi sanitari territoriali e le associazioni di categoria.
Nell'ambito di questa rete si provvede a quanto segue:

- identificazione della popolazione vulnerabile sul territorio di competenza e delle specifiche necessità assistenziali in corso di emergenza;
- identificazione delle risorse disponibili sul territorio di competenza per assicurare le necessità di cui al punto precedente (alloggi, mezzi di trasporto speciali, personale specializzato, ecc.);
- individuazione di livelli di prossimità per l'assistenza e il supporto diretto a persone con specifiche necessità.

m. Il funzionamento delle reti dei servizi essenziali

Al fine di ottimizzare la verifica e il ripristino della funzionalità delle reti dei servizi essenziali deve essere prevista, presso i centri operativi ai diversi livelli territoriali, la presenza o il collegamento con i referenti dei gestori delle reti (idrica, elettrica, gas e della telefonia). Le attività andranno coordinate alla presenza o in collegamento anche i gestori delle strade, al fine di garantire o

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

facilitare l'accessibilità ai siti per i ripristini delle reti dei servizi essenziali. Da tali attività dovranno emergere informazioni da condividere ai diversi livelli territoriali circa i disservizi, le misure previste per la mitigazione dei disagi e i tempi necessari per il ripristino dei servizi.

n. La tutela ambientale

Particolare attenzione va rivolta a tutte le matrici ambientali che possono venire interessate dagli eventi emergenziali, e possono venire alterate, inquinate o distrutte, anche per effetto di rischi indotti, che possono manifestarsi anche nel medio lungo termine. Spesso, in tempi rapidi, sebbene generalmente successivi alla fase di soccorso e assistenza alla popolazione, emerge l'urgenza di rimuovere e trattare i rifiuti prodotti dall'evento (macerie, rifiuti ingombranti, veicoli fuori uso, materiali alluvionali, cenere vulcanica, idrocarburi spiaggiati, etc.). E' necessario quindi che, in via ordinaria, siano preventivamente pianificate dai Comuni, con il supporto delle Regioni e delle Province autonome, le attività deputate alla gestione dei rifiuti in emergenza, individuando attori istituzionale e privati, luoghi idonei e procedure che permettano di intervenire speditamente (cfr. lettera c "le aree di emergenza-inf*rastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza")*.

o. Il censimento dei danni

Al fine di organizzare le attività di censimento dei danni a seguito dell'evento è necessario pianificare sia a livello regionale che locale l'organizzazione delle modalità, anche mediante sopralluoghi, per la verifica e la ricognizione speditiva dei danni, utilizzando sistemi ed eventuale modulistica all'uopo eventualmente predisposta dalle Regioni e province autonome. I piani dovranno altresì prevedere specifiche sezioni dedicate alla ricognizione, in particolare a seguito di deliberazione dello stato di emergenza, dei fabbisogni di cui all'art.25, comma 2, lettera e) del D.lgs n. 1/2018 nonché all'organizzazione delle attività istruttorie e di corresponsione di eventuali contributi ex lettera f) del medesimo comma 2. In particolare, al fine di uniformare il metodo per la raccolta dei dati sui danni post-evento si ritiene opportuna l'adozione di specifica modulistica e l'utilizzo di eventuali sistemi informatici dedicati, eventualmente predisposta dalle Regioni/Province autonome, da trasmettere agli stessi, per segnalare i danni subiti secondo quanto previsto dalle direttive regionali e delle Province autonome laddove esistenti al riguardo.

Valutazione dei danni post-sisma

Al fine di valutare i danni post-sisma di edifici ed altre strutture (edilizia ordinaria pubblica e privata, servizi essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, attività produttive, etc.) è necessario che in fase di pianificazione venga organizzata, in accordo e coerenza con le indicazioni esistenti o che saranno emanate sullo specifico tema, una struttura organizzativa di livello regionale che consenta il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici per il censimento del danno, in particolare degli edifici, che dovrà essere effettuato in tempi ristretti ai fini di un tempestivo rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e di una rapida ripresa delle attività. In ordinario tale struttura svolgerà un ruolo di impulso e di partecipazione attiva - anche raccordando i

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

rappresentati sul territorio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture operative e componenti che possano contribuire all'attività - nelle attività formative, nelle esercitazioni, nell'organizzazione tecnico-informativa e strumentale del lavoro. In particolare si dovrà provvedere alla realizzazione e/o aggiornamento di un'idonea cartografia di base organizzata in aggregati ed unità strutturali, al fine di consentire una corretta ed efficace campagna di sopralluoghi in fase d'emergenza.

Tale struttura, in fase di emergenza sismica, costituita come Funzione di supporto cui partecipano anche i rappresentanti degli altri enti ed amministrazioni coinvolte a livello regionale, dovrà efficacemente provvedere a uno stretto raccordo da un lato con il livello di coordinamento nazionale (funzione di supporto competente della DiComaC, ove istituita, o dell'Unità di crisi del Dipartimento della protezione civile), dall'altro a supportare le strutture di livello locale nella organizzazione delle attività di competenza, previste ed organizzate nell'ambito della pianificazione comunale. Nello specifico le attività della funzione devono comprendere la quantificazione ed il coinvolgimento delle squadre di tecnici esperti e appositamente formati da attivare per le verifiche speditive, anche prevedendo modalità specifiche di impiego, di aggiornamento, di dislocazione sul territorio e di organizzazione, in relazione al contesto emergenziale in atto. Inoltre, in coordinamento con i soggetti competenti, coordina l'attività dei GTS – Gruppi Tecnici di Sostegno agli Enti locali, con il compito di visionare le strutture che, soprattutto per problemi legati alla pubblica incolumità o utilità, sono passibili di interventi di messa in sicurezza.

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività di valutazione del danno post-sisma a livello comunale, i piani prevedono specifiche procedure, finalizzate a organizzare i sopralluoghi delle squadre di tecnici inviate dalle strutture di coordinamento per le verifiche dei danni di aggregati ed unità strutturali, per la definizione delle priorità di sopralluogo e per l'accesso alle abitazioni, previa raccolta delle istanze dei cittadini, e successiva comunicazione ai medesimi degli esiti dei sopralluoghi e dell'adozione di eventuali ordinanze sindacali di sgombero.

Per gli edifici ordinari, quale supporto alle responsabilità del Sindaco nell'adozione di provvedimento di sgombero o di interdizione, le verifiche di danno post-sisma sugli edifici ordinari e di grande luce - laddove effettuate attraverso l'utilizzo della "Scheda di 1° livello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (Aedes)", e relativo Manuale di compilazione, di cui al DPCM 8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014) nonché, per gli edifici a struttura prefabbricata o di Grande Luce , attraverso l'utilizzo della "Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce (GL-Aedes)", e relativo Manuale di compilazione, di cui al DPCM 14 gennaio 2015 (G.U.R.I. n.61 del 14 marzo 2015) – devono essere realizzate utilizzando tecnici valutatori appositamente formati e con i requisiti previsti da dette norme.

Valutazione dei danni del patrimonio culturale

In emergenza Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBACT) opera per il tramite della attivazione della Unità di crisi per il coordinamento nazionale (UCCN) conformemente alla Direttiva ministeriale del 23 aprile 2015 (G.U. n. 169 del 23 luglio 2015) "Procedure per la gestione

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali".
In applicazione della suddetta Direttiva è previsto che il Segretariato regionale del MIBAC attivi la Unità di crisi di coordinamento regionale (UCCR) designando i referenti delle tre Unità operative che si occuperanno specificamente del rilievo dei danni, la messa in sicurezza dei beni immobili con opere provvisionali e la messa in sicurezza dei beni mobili compreso il recupero e il trasporto in depositi idonei.
In aggiunta, il modello organizzativo regionale dovrà prevedere le modalità di raccordo, all'interno della organizzazione dei centri operativi per la gestione emergenziale ai diversi livelli, tra le rappresentanze delle UCCR del MIBAC e le altre strutture operative per l'ottimale coordinamento tra i molteplici soggetti coinvolti nelle attività emergenziali.

p. L'aggiornamento della situazione del rischio

Le condizioni di rischio sono soggette a variazioni sia a seguito degli eventi calamitosi sia, nel periodo ordinario, alla mutazione della situazione delle aree antropizzate. Particolare attenzione a livello comunale va riposta nella determinazione del rischio residuo durante e dopo l'evento per la delimitazione delle zone che costituiscono un possibile pericolo per la popolazione. Nella pianificazione occorre prevedere le modalità con cui effettuare la suddetta delimitazione per l'interdizione o il controllo dell'accesso nelle citate zone. Tale attività può essere svolta richiedendo il supporto della Regione e Provincia autonoma, nonché del Dipartimento della Protezione civile a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

q. Gli ambiti territoriali

Il piano regionale di protezione civile individua gli ambiti territoriali ottimali e i criteri organizzativi ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera a del D.lgs 1/2018 secondo quanto riportato nel capitolo 1 "Gli indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali".

r. La condizione limite per l'emergenza (CLE)

Il piano di protezione civile comunale tiene conto della definizione della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) per l'insediamento urbano, come indicato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4007 del 29 febbraio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2012, n.56 .
Questa attività, utile anche alla verifica delle scelte contenute nel piano di protezione civile comunale comporta l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza, l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di emergenza e gli eventuali elementi critici, l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

L'analisi della CLE dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando degli standard di archiviazione e rappresentazione cartografica dei dati, raccolti attraverso una apposita modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica per gli studi di microzonazione sismica, istituita con la suddetta ordinanza (art. 5 commi 7 e 8), ed a seguito del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

s. La continuità amministrativa

Per quanto concerne il livello territoriale comunale, la struttura di protezione civile prevede all'art. 12 lettere c e d del dlgs 1/2018, l'organizzazione dell'azione amministrativa per l'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi calamitosi, nonché le modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite**.**

Alla luce di tale introduzione normativa si ritiene necessario definire criteri di carattere generale da integrarsi con quanto stabilito, così come precisato dal comma 3 del suddetto art. 12, *"negli indirizzi regionali ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune".*

In accordo con quanto descritto alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 12 del Codice di protezione civile, i comuni dovranno prevedere nell'ambito della propria pianificazione sia gli elementi di carattere operativo e direttamente associabili alla gestione dell'evento emergenziale sia le procedure volte a garantire la continuità dei servizi amministrativi ritenuti essenziali.

Pertanto, tra le attività di preparazione all'emergenza è importante focalizzare l'attenzione sulla definizione delle modalità operative idonee ad assicurare la continuità amministrativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi. Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso il supporto di ANCI (verificare l'integrazione di quanto già esiste) mediante due possibili strumenti di azione:

- la stipula di opportuni "gemellaggi" tra comuni, possibilmente distanti geograficamente e demograficamente omogenei;
- una *task force* tipo colonna mobile (da definire con ANCI) interdisciplinare già preparata e formata per l'occorrenza, e equipaggiata in termini di risorse umane e strumentali per garantire in tempi rapidi la continuità amministrativa.

Per quanto concerne la stipula di accordi di gemellaggio il modello di intervento del sistema di protezione civile richiede una riorganizzazione delle funzioni dell'amministrazione comunale, in modo tale da poter garantire sia le attività di risposta emergenziale sia il proseguimento delle di quelle ordinarie. Ciò significa che il Comune, eventualmente colpito da un evento calamitoso, dovrà prevedere la propria riorganizzazione al fine di garantire la gestione dell'emergenza, l'interlocuzione diretta con il cittadino e la prosecuzione dell'attività ordinaria e dei servizi erogati.

Pertanto, nella pianificazione di tali gemellaggi i Comuni dovranno effettuare un'analisi dei servizi pubblici essenziali ed individuare quali tra questi sono effettivamente "gemellabili", partendo dal definire criteri oggettivi su cui basare la valutazione e distinguendo tra servizi ordinari e quelli che vengono garantiti nell'ambito della gestione emergenziale.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

I criteri minimi dei quali tener conto nella suddetta valutazione sono i seguenti:
- Stima dell'andamento della domanda del servizio dopo l'evento;
- natura del servizio e conseguente necessità di conoscenza puntuale della problematica e del territorio e di familiarità con la comunità da parte di chi lo deve erogare;
- risorse umane e strumentali necessarie.

Tali criteri dipendono dalla tipologia e dalla intensità dell'evento calamitoso, e si fondano sulla considerazione che dopo il verificarsi di un evento la domanda di erogazione di alcuni servizi cessa o diminuisce mentre per altri la domanda cresce; sono questi ultimi i servizi da considerare potenzialmente "*gemellabili*". Tuttavia, perché il primo criterio abbia senso va letto in maniera combinata anche con gli altri.

È intorno ai servizi che i comuni, a valle di tale valutazione considerano "*gemellabili*" per i criteri sopra definiti, che in pianificazione potranno costruire quello che sarà "*l'organigramma di emergenza*" dell'amministrazione, ridistribuendo opportunamente compiti, attività e risorse umane, che non saranno sicuramente sufficienti e che potranno essere compensate appunto attraverso il gemellaggio.

In fase di pianificazione occorre che:
- i comuni gemellati abbiano conoscenza reciproca dei propri modelli organizzativi;
- i comuni condividano i sistemi gestionali, tendendo verso l'interoperabilità;
- sia prevista un'adeguata formazione del personale coinvolto, programmando nel tempo periodiche attività di aggiornamento;
- vengano organizzate specifiche esercitazioni che favoriscano anche la verifica periodica della pronta operatività del modello;
- siano concordate le procedure di attivazione e di impiego delle risorse umane in emergenza.

In fase di emergenza, nei provvedimenti urgenti attraverso i quali vengono disposte misure urgenti e interventi straordinari, sarà opportuno prevedere:
- le procedure amministrative che disciplinano l'impiego di personale presso altra amministrazione;
- le risorse economiche che consentono la copertura delle spese straordinarie da parte dei comuni che intervengono sui territori colpiti.

È auspicabile che tale attività di gemellaggio avvenga tra "reti di comuni", al fine di consentire un più agevole condivisone di risorse, potendo contare su un bacino più ampio.

In merito all'attivazione della task force tipo colonna mobile degli enti locali (da definire con ANCI) si fa riferimento alle attività previste ai sensi dell'art. 41 del D.L. 50/2017.

t. La qualificazione del personale di protezione civile

Per l'attuazione di quanto previsto dagli elementi strategici precedentemente definiti, è necessario l'impiego di personale opportunamente formato sulla gestione delle attività di protezione civile comunali, compresa la pianificazione di protezione civile comunale, sia nel periodo ordinario che in emergenza. Inoltre la suddetta pianificazione di protezione civile dovrà prevedere, nell'ambito delle possibilità operative del Comune, anche l'impiego di personale qualificato da mobilitare in

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

occasione di eventi che si verifichino in altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite.
Sarà cura delle Regioni e delle Province autonome provvedere alla realizzazione di corsi di formazione inerenti suddette attività con la definizione dei criteri per la selezione del personale.

2.6 Il modello d'intervento

Il modello d'intervento consiste nell'organizzazione della risposta operativa per la gestione dell'emergenza in caso di evento previsto ed in atto. Le attività previste nella pianificazione di protezione civile devono essere compatibili con le risorse effettivamente disponibili in termini di uomini, materiali e mezzi. Il piano quindi deve essere sostenibile e attuabile, in modo da permettere la conoscenza, anche approssimativa, dei limiti d'intervento per la richiesta di supporto ai livelli di coordinamento superiori.
Il modello d'intervento include:

a.l'allertamento;
b.il sistema di coordinamento;
c.le procedure operative.

a. L'allertamento

L'allertamento è relativo agli eventi prevedibili in termini probabilistici con un preannuncio, per i quali sussiste un sistema di allertamento che effettua l'emanazione dei livelli di allerta necessari all'attivazione del sistema di protezione civile ai diversi livelli di coordinamento.
Le attività di comunicazione inerenti l'allertamento rappresentano infatti l'ausilio fondamentale alle decisioni a livello locale per l'attivazione delle fasi operative – attenzione, preallarme ed allarme -, ciascuna delle quali riporta nelle procedure operative le relative azioni progressive per la gestione dell'emergenza.

Rischio meteo-idrogeologico ed idraulico

Per quanto concerne in particolare, il rischio idrogeologico e idraulico l'allertamento prevede la diramazione dei bollettini e degli avvisi di criticità a cura della rete dei centri funzionali delle Regioni e Province Autonome, disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2004 n. 59; tali centri dichiarano i livelli di allerta (gialla, arancione e rossa) del sistema di protezione civile, per il territorio di propria competenza, necessari all'attivazione delle suddette fasi operative (fase di attenzione, fase di preallarme e fase di allarme), secondo le indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile" del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117.
A livello comunale e di ambito alla comunicazione delle suddette allerte si associa la sorveglianza del territorio a cura dei presidi territoriali (cfr. par. 2.5 lettera f) e l'eventuale

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

monitoraggio strumentale gestito in sede locale, per la verifica ed il controllo delle situazioni di pericolo nonché per la comunicazione della situazione, attraverso il centro operativo di riferimento, al Centro funzionale regionale per la relativa valutazione in tempo reale.

Rischio vulcanico

Per quanto riguarda gli Enti interessati dal rischio vulcanico occorre fare riferimento agli indirizzi della pianificazione di livello nazionale e/o regionale esistenti. Nello specifico l'allertamento prevede la diramazione da parte del Dipartimento della protezione civile di avvisi di variazione del livello di allerta (verde, giallo, arancione e rosso) che descrivono lo stato di attività di ciascun vulcano, indicando se si trova in una condizione di equilibrio o disequilibrio sulla base della combinazione di parametri di monitoraggio e di dati relativi ad eventuali eventi in corso. I livelli di allerta sono indicativi della possibile evoluzione dello stato di attività del vulcano verso scenari di evento di rilevanza nazionale ma possono contenere anche eventi di impatto locale che non necessariamente evolvono verso scenari di rilevanza nazionale. Per questo motivo, in caso di scenari riferibili a fenomeni di scala, intensità e impatto tali da determinare situazioni di emergenza di livello locale, è previsto che le Regioni emettano degli avvisi di protezione civile per rischio vulcanico con l'indicazione della fase operativa attivata per fronteggiare l'evento con i soggetti competenti in via ordinaria.

Rischio maremoto

Per il rischio maremoto la pianificazione dei sistemi di allertamento locali devono essere coerenti con quanto definito nelle indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018.

Rischio incendi boschivi e d'interfaccia

Il Dipartimento della protezione civile, così come previsto dalla "*Direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi*" dell'1 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208, emette giornalmente un Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi, strutturato su scala provinciale, che riporta lo scenario di previsione di natura probabilistica delle condizioni di suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le successive 48 e articolate su tre livelli di pericolosità (bassa – media – alta). Ai tre livelli di pericolosità corrispondono tre diverse situazioni:

- *Suscettività bassa* (colore verde sulla mappa): ad innesco avvenuto, ancorché poco probabile, l'incendio si propagherà in maniera tale che dovrebbe essere fronteggiato con le sole forze ordinarie, comunque necessarie.
- *Suscettività media* (colore giallo sulla mappa): ad innesco avvenuto, l'incendio si propagherà in maniera tale da dover essere tempestivamente fronteggiato con forze ordinarie, altrimenti potrebbe essere necessario un dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo, rafforzando le squadre a terra ed impiegando piccoli e medi mezzi aerei.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

- *Suscettività alta* (colore rosso sulla mappa): ad innesco avvenuto, l'incendio si propagherà in maniera tale da poter rapidamente raggiungere dimensioni e intensità tali da renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, ancorché rinforzate, richiedendo il dispiegamento di ulteriori mezzi aerei.

Le previsioni sono predisposte non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche attese, ma anche sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, della morfologia nonché dell'organizzazione del territorio e degli aventi in atto.

Il bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie sia la previsione delle condizioni meteo attese che una sintesi tabellare delle previsioni delle condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi su ciascuna provincia, rappresenta anche in forma grafica la mappatura dei livelli di pericolosità. Entro le 16.00 di ogni giorno il bollettino viene messo a disposizione di Regioni e Province Autonome, Prefetture, Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco."

Rischio radiologico-nucleare

Per quanto concerne il rischio radiologico/nucleare in caso di incidente, stante l'importanza del tempestivo accertamento di quest'ultimo, e la condivisione delle informazioni, le stesse possono essere diramate o direttamente dall'esercente dell'impianto e/o da fonti ufficiali quali il Dipartimento della protezione civile, l'ISIN, il Centro Operativo nazionale VVF, la Regione, la Prefettura o la struttura Arpa operante nel rilevamento della radioattività ambientale.

La risposta operativa è suddivisa in due fasi distinte dichiarate e attivate dal Prefetto a seguito delle valutazioni di natura tecnica eseguite dall'Organo tecnico competente.

La fase di preallarme può essere attivata anche a scopo precauzionale, per seguire e definire meglio l'evento in corso.

La fase di allarme può anche essere dichiarata immediatamente, dopo l'acquisizione della notizia di evento, qualora si ravvisino le condizioni per cui il rilascio di materiale radioattivo possa avere conseguenze tali da comportare l'eventuale adozione di misure protettive.

Il passaggio ad una fase successiva o la regressione dalla fase di allarme o ancora, la comunicazione di fine emergenza sono dichiarati dal Prefetto sulla scorta di valutazioni tecniche eseguite dall'Organo tecnico competente o, se ritenuto necessario, con il Centro Valutazione ed Elaborazione Dati (CEVaD), appositamente convocato dal Dipartimento della protezione civile su richiesta del Prefetto.

Rischio industriale

Il rischio industriale da incidente rilevante è un evento che richiede urgenti provvedimenti di difesa per la popolazione e tutela dell'ambiente e, quindi, tempestivi e qualificati interventi per fronteggiarlo. L'attivazione di un Piano di Emergenza Esterno (PEE), approvato dal Prefetto e notificato ai soggetti interessati, comporta l'avvio automatico delle procedure da esso individuate. In particolare si distinguono i seguenti livelli allerta:

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

- Livello di *attenzione*: stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all'esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione. In questa fase, il gestore informa le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti individuati nel PEE in merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l'opportuna gestione.
- Livello di *preallarme*: quando l'evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta. Le strutture competenti sono attivate affinché si tengano pronte a intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.
- Livello di *allarme* - emergenza esterna allo stabilimento: quando l'evento incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l'ausilio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze. In questa fase, si ha l'intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.
- *Cessato allarme*: la procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dal Prefetto, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la messa in sicurezza del territorio e dell'ambiente.

b. Il sistema di coordinamento e il flusso delle informazioni

L'assetto organizzativo dei diversi livelli di coordinamento, in caso eventi prevedibili prevede l'attivazione progressiva del relativo Centro operativo e delle funzioni di supporto, secondo le fasi operative di attenzione, di preallarme e di allarme.

Al verificarsi di un evento non prevedibile il centro operativo si attiva invece nella sua configurazione massima prevista nel piano di protezione civile.

La pianificazione prevede un modello organizzativo che consideri i soggetti deputati alla ricezione degli allertamenti e che garantisca il flusso delle comunicazioni con gli altri centri operativi attivati, assicurando, in tal modo, la comunicazione ed il raccordo tra le strutture e componenti di protezione civile ai diversi livelli di coordinamento. E' utile prevedere in questa sezione del piano una flow-chart che riporti il collegamento tra i centri di coordinamento nonché la comunicazione con le squadre del presidio territoriale (cfr. par. 2.1.5 punto f).

c. Le procedure operative

Le procedure operative consistono nella determinazione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza ai diversi livelli di coordinamento devono porre in

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

essere per fronteggiarla, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.
In caso di eventi prevedibili con un preannuncio in termini probabilistici, i soggetti/funzioni di supporto e le relative azioni devono essere associate alle fasi operative di attenzione, preallarme o allarme che vengono attivate a seguito dell'emanazione dei livelli di allerta - gialla, arancione o rossa - comunicati dai Centri Funzionali Regionali e sulla base delle valutazioni del presidio territoriale.
Il passaggio da una fase operativa ad una fase superiore, ovvero ad una inferiore, viene disposta sulla base delle determinazioni del presidio territoriale e delle comunicazioni provenienti dal restante sistema di allertamento.
La procedura operativa di attivazione del sistema di protezione civile ai diversi livelli territoriali prevede, quindi, per ciascun livello di allerta - gialla, arancione o rossa - l'attivazione, più o meno progressiva, delle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme per ciascuna delle quali vengono definite nel piano di protezione civile le azioni che ciascun ente/struttura operativa/funzione di supporto deve porre in essere.
Le azioni principali previste nelle fasi operative del piano sono definite le indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile" del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117.
Al verificarsi di eventi di varia natura, improvvisi, non previsti, o per i quali non esiste alcuna tipologia di allertamento, il piano prevede l'esecuzione delle azioni, nel più breve tempo possibile, relative alla configurazione operativa massima della struttura di protezione civile del livello territoriale corrispondente; tali azioni, nella loro configurazione minima, sono analoghe a quelle relative alla fase di allarme riportate nelle suddette indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

2.7 Le pianificazioni specifiche di protezione civile

Le pianificazioni di protezione civile ai diversi livelli territoriali riportano sezioni inerenti situazioni emergenziali di competenza (es. Regioni per il rischio grandi dighe, le Prefetture - UTG per il rischio industriale e radiologico e nucleare)
Le suddette sezioni riportano le misure nel modello di intervento inerenti in particolare l'informazione alla popolazione.
Un'altra sezione riguarda il rischio grandi dighe laddove presente le cui linee di indirizzo della pianificazione di emergenza sono riportate nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 recante gli "*Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2014, n. 256.
Altre emergenze per cui sia necessario prevedere l'attivazione di alcuni elementi strategici riportati nel piano quali il Coordinamento e l'informazione alla popolazione sono gli incidenti ai sensi della

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 recante il "*Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2006, n. 87, nonché altre situazioni critiche che potrebbero non essere previste al momento del loro accadimento nel piano di protezione civile, ma che determinino comunque il coinvolgimento della struttura di protezione civile comunale (ad esempio lo spiaggiamento di idrocarburi).

Altra pianificazione di protezione civile rischio-specifica è quella relativa ai Piano di Emergenza Esterna (PEE) degli impianti a rischio di incidente rilevante che dovrà essere integrato con i piani di protezione civile e contenere le informazioni necessarie per permettere l'attuazione delle attività di competenza del sindaco, in attuazione del modello di intervento. Dette attività sono principalmente quelle relative alla informazione alla popolazione sul rischio connesso alle sostanze pericolose detenute e manipolate nello stabilimento, ai relativi scenari, alle azioni di autoprotezione che vanno intraprese a seguito dell'attivazione del PEE (es. rifugio al chiuso, evacuazione assistita), all'assistenza alla popolazione, oltre all'attuazione di azioni legate alla viabilità locale in caso di evento.

Per quanto concerne l'inquinamento costiero da idrocarburi, o da altre sostanze nocive, si fa riferimento a quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 novembre 2010 "Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini". In particolare viene stabilito che, in caso di inquinamento, o minaccia di inquinamento della costa da idrocarburi o da altre sostanze nocive, il Prefetto e il Presidente della Provincia *(Regione/Provincia/Città metropolitana, in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di protezione civile,* nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con il Capo del Compartimento Marittimo, predispongono e mettono in atto, laddove necessario, tutte le misure a difesa dei tratti costieri interessati dall'evento emergenziale, secondo quanto previsto dal piano provinciale, in raccordo con i Sindaci interessati dall'emergenza.

3. L'analisi e la valutazione dell'operatività dei piani e del sistema di protezione civile

Le Regioni e le Province autonome, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, provvedono alla valutazione dei piani provinciali, di ambito e comunali, prendendo a riferimento la struttura e i contenuti del piano di protezione civile riportati nel capitolo 4 della presente direttiva, ed integrati con eventuali ulteriori elementi previsti dalla normativa regionale, laddove esistente in materia.

L'analisi del piano e la valutazione dell'operatività dello stesso, dovrà essere effettuata con strumenti oggettivi e replicabili. In una prima fase può essere effettuata anche mediante l'applicazione di un metodo di "*autovalutazione*" iniziale da parte dell'Ente responsabile della pianificazione, sempre secondo quanto stabilito dagli indirizzi regionali. Inoltre le Regioni e le Province autonome possono definire un iter amministrativo di valutazione dei piani di protezione civile provinciali, di ambito e comunali preferibilmente prima della la loro approvazione formale da parte dell'Ente responsabile.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Le Regioni e le Province autonome possono istituire delle Commissioni tecniche costituite da organi istituzionali (Prefettura, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Amministrazioni provinciali, Consorzi di Bonifica, ecc.) al fine di acquisire una valutazione collegiale dei piani in argomento.
La valutazione del piano viene effettuata anche mediante l'esecuzione di esercitazioni di cui al capitolo 4.
I piani di protezione civile regionali, saranno adottati d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.
Le suddette modalità di verifica dei Piani di protezione civile, hanno altresì una più ampia finalità di analisi del sistema di protezione civile nel suo complesso e devono essere, quindi, considerate anche come fondamentali strumenti di "*autovalutazione*" di ciascun Ente territoriale con riferimento sia al grado di *capacità* operativa nel prevenire e fronteggiare i rischi sul proprio territorio che, di conseguenza, al livello di *resilienza* di ciascuna comunità. È evidente, infatti, che elementi innovativi quali, ad esempio, l'acquisizione di materiali e mezzi per finalità di protezione civile, la costituzione di gruppi locali di volontariato, la formazione degli operatori, l'informazione ai cittadini su temi di protezione civile ed altri simili attività contribuiscono ad accrescere la capacità di reazione del sistema civile e quindi devono essere opportunamente valutati quali utili elementi di modifica ed innovazione del sistema. Allo stesso modo gli interventi di modifica del territorio, possono determinare una rinnovata capacità di risposta che va, quindi, ben considerata sin dalle prime fasi della programmazione degli interventi di tipo strutturale, ove necessari, per la mitigazione del rischio, proprio nell'ottica del possibile accrescimento della resilienza complessiva delle comunità che da tali interventi potrebbe derivare.

4. Le esercitazioni di protezione civile

Le esercitazioni di protezione civile hanno lo scopo di verificare ed aggiornare quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, ovvero di verificare la validità dei modelli organizzativi e di intervento da approntare, e di favorire la conoscenza della stessa da parte sia degli operatori che della popolazione.
Il piano di protezione civile è costituito da una struttura dinamica che prevede l'aggiornamento dei contenuti sia durante il periodo ordinario, sia in considerazione di lezioni apprese a seguito di emergenze e/o periodiche esercitazioni. Il piano può essere verificato anche attraverso esercitazioni che contemplino solo alcuni obiettivi specifici (ad esempio: il sistema di comunicazione tra i centri operativi, l'informazione alla popolazione, l'attivazione della logistica).

4.1 Classi di esercitazioni

In base alla tipologia dell'evento emergenziale, ai sensi dell'art. 7 del dlgs 1/2018, ed agli enti partecipanti, le esercitazioni sono classificate come segue:
esercitazioni internazionali: programmate ed organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni e le Province Autonome o anche direttamente dalle Regioni stesse, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile a seguito dell'esecuzione di progetti europei o accordi transfrontalieri. Si tratta di attività che determinano il coinvolgimento delle componenti e strutture

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

operative del sistema nazionale della protezione civile dal livello di coordinamento nazionale e quello locale con la partecipazione di una o più Nazioni.
esercitazioni nazionali: programmate ed organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni e le Province autonome sul cui territorio se ne prevede lo svolgimento. Le esercitazioni nazionali prevedono il coinvolgimento del Servizio nazionale della protezione civile con la considerazione di scenari che determinino lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale stesso e l'impiego reale o simulato di risorse straordinarie.
esercitazioni regionali, locali e di ambito: promosse e programmate dalle Regioni e dalle province autonome, dagli enti locali (province/città metropolitane, ambiti territoriali, comuni), dalle Prefetture – UTG o da qualunque altra Amministrazione del Servizio nazionale della protezione civile.
Inoltre, in base all'esecuzione reale o meno delle attività previste, le esercitazioni si distinguono in:

- esercitazioni *Table Top* (TTX): un facilitatore (o gruppo di facilitatori) innesca e governa una discussione con diversi partecipanti su una questione o uno scenario specifico in un ambiente neutrale. I partecipanti, nell'arco temporale di qualche ora o di un giorno, esaminano o discutono insieme come intendono, o possono, risolvere o gestire una varietà di tipi di problemi o compiti assegnati.
- esercitazioni per posti di comando (*command post* – CPX): prevedono l'impiego dei centri operativi e della rete di comunicazione con la simulazione della movimentazione di risorse, con lo scopo di verificare la tempistica di attivazione del sistema di coordinamento e le procedure di intervento. Tali esercitazioni non prevedono, quindi, azioni reali sul territorio se non il presidio dei centri operativi che vengono attivati.
- esercitazioni a scala reale (*full scale* - FSX): oltre all'attivazione dei centri operativi e della rete di comunicazione, vengono effettuate azioni reali sul territorio, compreso il coinvolgimento della popolazione.

4.2 Il processo esercitativo

L'organizzazione di un'esercitazione richiede un livello di coordinamento complesso, vista la forte interdipendenza tra varie attività in un sistema composto da numerosi operatori appartenenti a diverse Amministrazioni ed Enti.
Il processo esercitativo è costituito da una sequenza ordinata di attività di programmazione che va dal momento d'ideazione sino all'implementazione delle lezioni apprese, passando attraverso le fasi di pianificazione, conduzione e valutazione del programma esercitativo.
Le fasi che compongono il processo esercitativo sono descritte come segue:
Fase di pre-pianificazione, nella quale viene progettata l'esercitazione e vengono definiti gli obiettivi ed i propositi esercitativi (diffusione conoscenza, formazione, esercitazione), i responsabili dell'esercitazione, i livelli di coordinamento interessati, l'organizzazione, il formato di esercitazione che si intende applicare, il piano di riferimento, gli attori e le risorse. In questa fase verrà elaborato l'indice del documento di progetto, che comprende:

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

- il titolo, il tipo (internazionale, nazionale, regionale, locale), la data, l'ora e la durata, l'ambito di riferimento e le località interessate, calendario degli eventi;
- l'indicazione dell'Ente o Amministrazione territoriale cui compete la pianificazione e la direzione dell'esercitazione;
- gli obiettivi, finalità, ambito di applicazione;
- descrizione dell'organizzazione del team di pianificazione;
- ruoli e responsabilità, regole di condotta;
- componenti e strutture operative partecipanti;
- individuazione e la descrizione di un evento storico di riferimento (se noto);
- definizione di uno scenario di rischio;
- descrizione del sistema di coordinamento e di allertamento (centri di coordinamento/sale operative, procedure di attivazione, flusso delle comunicazioni);
- sviluppo parte amministrativa di gestione (risorse economiche, personale)
- Sicurezza, responsabilità del controllore di sicurezza e attività vietate
- aree esercitative
- logistica, sicurezza e accesso al sito d'esercitazione, comunicazioni (ad esempio, radiofrequenze/canali);
- mappe e indicazioni;
- programma formativo;
- iniziative di diffusione della conoscenza di protezione civile;
- la risposta operativa (definizione degli scenari operativi);
- le modalità di informazione alla popolazione;
- il cronoprogramma delle attività;
- la stima dei costi per l'applicazione dei benefici di legge;
- la valutazione dei risultati (debriefing post-esercitativo sul raggiungimento degli obiettivi e definizione delle lezioni apprese)

Le attività sviluppate nell'esercitazione sono raccolte e descritte nel documento di progetto, che costituisce una parte integrante del documento di progetto deve essere condiviso tra tutte le amministrazioni che partecipano all'attività esercitativa. Nel documento di progetto devono essere inserite le informazioni inerenti agli obiettivi e ambito di applicazione, scenario esercitativo, partecipanti, definizione degli scenari operativi e cronoprogramma delle attività.
Ove possibile, deve essere prevista una sezione dedicata all'esercizio del sistema di allertamento.
Fase di pianificazione in cui viene chiarito e puntualizzato il coinvolgimento dei vari attori e scritto il documento di impianto dell'esercitazione parte integrante del documento di progetto. È la fase in cui sono sviluppati i temi della formazione, comunicazione e organizzazione del momento operativo. Chi fa parte della pianificazione deve essere coinvolto anche nelle fasi di attuazione. È inoltre importante stimare il carico di lavoro che i partecipanti possono svolgere.
Fase di conduzione, durante la quale vengono avviate le varie attività previste nel cronoprogramma esercitativo attraverso l'attuazione delle azioni che vedono coinvolti tutti gli attori interessati che partecipano all'esercitazione.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Fase di valutazione che prevede il coinvolgimento di soggetti sia esterni in qualità di osservatori, che interni, per la valutazione e la determinazione degli apprendimenti, e riguarda soprattutto i seguenti tre ambiti di valutazione: il coordinamento, le attività operative e il funzionamento del controllo dell'esercitazione. Gli obiettivi vengono individuati all'interno dei suddetti ambiti di valutazione e ciascuno può essere valutato sia in modo qualitativo che quantitativo. Essi devono essere, inoltre, commisurati secondo la citata classificazione delle esercitazioni (esercitazioni internazionali, nazionali, regionali e locali) e, quindi, in base all'entità ed alla tipologia delle risorse che vengono impiegate in modo reale (full scale) o simulato (posti di comando).
Gli obiettivi oggetto di osservazione inerenti all'attività di coordinamento possono essere la correttezza del flusso delle informazioni tra i centri operativi previsti, l'attivazione e l'organizzazione degli stessi.
Relativamente agli obiettivi delle attività operative possono essere presi esame l'attivazione del volontariato, la tempistica e le modalità organizzative degli interventi di soccorso, di messa in sicurezza dei luoghi, di organizzazione del censimento del danno, ecc..
Infine, gli obiettivi inerenti alla regia esercitativa possono riguardare l'organizzazione del nucleo che dirige l'esercitazione, la capacità di inserire gli imprevisti durante l'esercitazione, di verificare i risultati e di definire gli apprendimenti.
Fase di implementazione, a chiusura del ciclo progettuale, che prevede l'integrazione dei risultati del programma nelle pianificazioni dei vari livelli territoriali.

5. L'aggiornamento del piano di protezione civile

Conclusa l'elaborazione del piano di protezione civile, approvato formalmente possibilmente dopo il processo di valutazione, l'attività di pianificazione ai diversi livelli territoriali deve proseguire con l'aggiornamento dello stesso, almeno annuale o non oltre i tre anni, che può riguardare non solo semplici dati inerenti, ad esempio, a recapiti telefonici, e-mail, indirizzi e nominativi di responsabili, ma anche agli scenari di rischio nonché all'assetto strategico contemplato nel modello d'intervento come, ad esempio, il cambiamento della sede del Centro operativo, la variazione del piano del traffico, la ricerca di aree di emergenza diverse da quelle precedentemente individuate, variazioni dell'assetto o delle pianificazioni urbanistiche e territoriali, implementazione dei dati sui rischi.
Fondamentale al miglioramento del piano di protezione civile è la considerazione delle esperienze derivanti dalla gestione delle emergenze e dalla considerazione dei risultati ottenuti dalle esercitazioni (cfr. cap. 6 "*Le esercitazioni di protezione civile*").

6. L'organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di protezione civile

Per quanto attiene ai dati delle pianificazioni, in particolare per i dati essenziali delle pianificazioni ai diversi livelli territoriali, obiettivo della presente direttiva è quello di rendere tali dati uniformi e confrontabili tra loro per l'intero territorio nazionale, in modo che possano essere organizzati e resi disponibili a tutti i soggetti componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile tramite un sistema informativo federato di gestione e consultazione.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

In quest'ottica è pertanto necessario definire per tali dati degli standard minimi per l'acquisizione, l'archiviazione, la condivisione la rappresentazione e la meta-datazione, in applicazione delle indicazioni della Direttiva 2007/2/CE "Inspire" attuata per l'Italia con il D.lgs 27.1.2010, n.32 e dei relativi Regolamenti attuativi. E' inoltre indispensabile che gli stessi dati, assieme a quelli cartografici di base di pertinenza regionale, siano organizzati nell'ambito dei sistemi regionali in grado di inter-operare, ovvero di cooperare, scambiare informazioni e/o fornire servizi con gli altri sistemi informatici regionali e con il sistema informatico del Dipartimento della Protezione Civile. Tale condizione potrà consentire l'implementazione di una piattaforma informatica integrata a livello nazionale, capace di funzionare come unico sistema che dialoga con i sistemi regionali.
Per garantire l'interoperabilità prevista dal suddetto obiettivo, è necessario che dati e sistemi regionali soddisfino necessariamente alcune condizioni. Una prima condizione necessaria è che i sistemi siano in grado di scambiarsi i dati (interoperabilità sintattica), in un formato noto da entrambe le parti e secondo servizi di diffusione e di esposizione condivisi. Una seconda condizione fondamentale è l'interoperabilità semantica. Due o più sistemi informativi devono possedere la capacità di interpretare automaticamente le informazioni scambiate e di interpretare nello stesso modo il contenuto dei dati (ad esempio i dati di pianificazione dovranno essere georiferiti in un unico Sistema di Riferimento conforme a quanto previsto dal DM 10 novembre 2011 e s.mm.ii. ed alle indicazioni tecniche della sopracitata Direttiva INSPIRE).
È necessario quindi definire protocolli di comunicazione condivisi e definire un formato dei dati comune.

Con successive indicazioni operative del Capo del Dipartimento verranno definite le specifiche di tali protocolli di comunicazione e le modalità di acquisizione, archiviazione, e restituzione dei dati. Tali indicazioni operative riporteranno inoltre l'elenco dei temi e dei *layer* minimi richiesti per ciascun livello di pianificazione e, per ciascun *layer* il contenuto informativo minimo e la relativa struttura dei campi necessaria.

7. Il coordinamento con gli ambiti di pianificazione e programmazione territoriale

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del dlgs. 1/2018, i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
La pianificazione di protezione civile dev'essere coordinata rispetto alla pianificazione urbanistica nelle sue parti di analisi del rischio e di descrizione degli scenari, compresi gli effetti legati agli impatti prevedibili dei cambiamenti climatici. La pianificazione di protezione civile, essendo uno strumento di pianificazione obbligatorio, capace di dare una rappresentazione precisa e multirischio del territorio di competenza di un ente, comunale o di ordine superiore, dev'essere considerata la sede dell'analisi degli impatti potenziali e, in virtù di questo, la chiave prima della pianificazione urbanistica e territoriale.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Il coordinamento delle diverse pianificazioni territoriali con i piani di protezione civile, è finalizzato ai due principali obiettivi: il primo di indirizzo per la pianificazione futura e il secondo di accompagnamento all'adattamento al rischio.
In riferimento al primo obiettivo citato, gli scenari di rischio devono essere considerati come primo indirizzo per la pianificazione futura, in modo da non consentire la costruzione di nuovi volumi in aree riconosciute a rischio dal piano di protezione civile. Qualunque intervento capace di modificare l'assetto idrologico, il drenaggio delle acque, la variazione della vulnerabilità sismica e vulcanica dev'essere pianificato, progettato e attuato affinché esso sia di miglioramento della resilienza e dei principi di sostenibilità su tutti i rischi che potrebbero interessare il manufatto o le opere in questione.

La pianificazione territoriale ordinaria deve essere coerente con la pianificazione di protezione civile senza compromettere, in caso di emergenza, la fruibilità dei centri di coordinamento, delle aree di emergenza di cui agli elementi strategici riportati nel paragrafo 5 lettere b) e c). Ai fini del coordinamento della pianificazione urbanistica con il piano di protezione civile, nel Piano Regolatore Generale PRG, parte strutturale, devono quindi essere specificate:

- le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, nonché le aree a pericolosità su scala comunale;
- le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza ed al soccorso della popolazione in caso di calamità, nonché le aree da destinare agli insediamenti provvisori;
- gli edifici aventi valore strategico ai fini dell'articolazione dei soccorsi;
- i dati derivanti dalla microzonazione sismica, che rappresentano un'importante informazione da tenere in considerazione per favorire la valutazione e la successiva riduzione del rischio.

I piani di protezione civile devono essere, inoltre, coordinati con:

- il piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'art.3 della legge n.353 del 2000;
- gli aspetti relativi al Piano di Emergenza Esterna (PEE) degli impianti a rischio di incidente rilevante di competenza del Sindaco, nell'ambito del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*", con particolare riferimento alle informazioni relative agli elementi critici territoriali, agli scenari incidentali ed agli elementi del modello di intervento inerente alle attività che il Sindaco stesso deve effettuare nel caso di incidente rilevante, in accordo con le procedure previste nel PEE.

8. La partecipazione dei cittadini all'attività di pianificazione di protezione civile

L'art. 18, comma 2, del Codice dispone che al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile deve essere assicurata la partecipazione dei cittadini singoli e associati, secondo forme e modalità che garantiscano la necessaria trasparenza.

Ai fini della presente direttiva, si intende per trasparenza l'accessibilità delle informazioni, la partecipazione e possibilità di contraddittorio, individuazione del responsabile del procedimento; per rendere più conoscibile al cittadino l'azione della PA, ma anche per consentire a questa di

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

rendere conto del proprio operato (*accountability*) con riferimento a quanto previsto dalla L. 15/2005 (riforma della L. 241/90).

Il processo di partecipazione pubblica è una forma di coinvolgimento della cittadinanza che prevede un dialogo con l'amministrazione responsabile della pianificazione che, di norma, conduce a modifiche nelle opinioni di entrambe le parti e conseguentemente dei documenti di piano. Si tratta di una forma di *governance* dove il contributo della cittadinanza caratterizza ed informa in maniera innovativa l'azione amministrativa, rendendola più efficace e trasparente.

In tal senso non va confusa con la "*comunicazione pubblica*", con la quale l'amministrazione fornisce informazioni ai cittadini in senso unidirezionale e non sono richiesti pareri e contributi.

La partecipazione pubblica, in senso stretto differisce anche dalla "*consultazione pubblica*", nella quale le amministrazioni richiedono opinioni ai cittadini, nell'ambito di un processo decisionale guidato dall'amministrazione proponente, ma che non consente un dialogo tra le parti.

Le modalità di partecipazione devono essere differenziate in base agli elementi strategici di interesse per la salvaguardia della popolazione in relazione agli eventi possibili in un dato territorio e alle loro conseguenze: l'allertamento, gli scenari di rischio, le azioni di tutela delle persone e dei beni, le aree di attesa ed assistenza, la comunicazione ai cittadini, le misure di auto protezione, il presidio territoriale e il coordinamento con altre pianificazioni. In tal senso il coinvolgimento dei cittadini è particolarmente importante al livello comunale o di ambito, con il coinvolgimento dei seguenti settori:

- delle scuole;
- dei settori economici;
- del volontariato;
- dei soggetti che operano ordinariamente in protezione civile.

È inoltre auspicabile il coinvolgimento della Regione, delle Prefetture e di altre Amministrazioni, nonché delle altre componenti e strutture operative presenti sul territorio, inclusa la Comunità scientifica e le categorie professionali.

Livello territoriale comunale e/o di ambito (non è riportato il livello d'ambito)

La partecipazione dei cittadini deve essere promossa ai fini dell'elaborazione/revisione del Piano di protezione civile su base comunale o d'ambito, per renderlo più aderente alle esigenze delle comunità locali. Le informazioni raccolte, nonché le decisioni assunte durante l'elaborazione del Piano di Protezione Civile Comunale, o d'ambito e favoriscono l'efficacia dell'attuazione dei piani dei livelli territoriali superiori, regionale e/o d'area vasta.

L'obiettivo minimo è quello di elaborare/revisionare/aggiornare il Piano nei seguenti aspetti:

a. scenari di evento e di rischio, con riferimento agli eventi storici ed alle principali emergenze occorse;
b. comunicazione e informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento al sistema di allertamento;

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

c. azioni di tutela delle persone e dei beni da porre in essere (con particolare riferimento a: chiusura scuole, esercizi pubblici e commerciali e luoghi pubblici, viabilità ed evacuazioni, individuazione aree di emergenza);
d. misure di autoprotezione da adottare;
e. determinazione e organizzazione dei presidi territoriali;
f. coordinamento della pianificazione di protezione civile con le altre pianificazioni territoriali

Può essere invece facoltativa – in relazione al procedimento partecipativo - la descrizione dell'architettura del Sistema territoriale di protezione civile, l'inquadramento del territorio, il modello di intervento ed il funzionamento del COC, le fasi operative. Il tema della tutela degli animali, e l'obbligatorietà o meno che questa sia specifico oggetto del procedimento partecipativo, dovrebbe dipendere dagli interessi specifici dei settori produttivi nel territorio in questione.

Ai fini dell'organizzazione del processo partecipativo è opportuno che l'amministrazione comunale individui un responsabile della struttura con il compito di realizzare la bozza di piano da sottoporre al Consiglio Comunale. In assenza di competenze interne specifiche, il responsabile comunale potrà essere coadiuvato da tecnici esterni, anche con il supporto della Regione. A tal fine la Regione organizzerà piani per la formazione degli Operatori e, in particolare, dei funzionari comunali con il coinvolgimento della task force regionale, se attivata, come di seguito descritta.

Sia nella progettazione che nello svolgimento del processo partecipativo, è necessario l'ausilio di figure esperte quali il *Coordinatore* ed *il Facilitatore*, che possono essere sovrapponibili in taluni casi anche in relazione alle risorse disponibili, al grado di complessità e alla situazione di contesto. Questi soggetti si debbono far carico del procedimento in tutte le sue fasi, progettando, animando e gestendo il procedimento stesso, sino al suo esito, contribuendo anche a individuare la migliore soluzione per il suo monitoraggio continuo e la sua revisione. Tali professionalità non sono, normalmente, in organico di un Comune e pertanto è opportuno, che nell'ambito del supporto fornito dalla struttura regionale sia prevista, una *Task Force* che fornisca tali figure professionali ai Comuni, per favorire e promuovere l'adozione di piani di protezione civile partecipati.

Il *Coordinatore* del percorso partecipato progetta il percorso ed elabora, entro il termine dal conferimento dell'incarico fissato da parte dell'Amministrazione comunale, il documento di progetto del percorso partecipato di redazione/revisione del Piano di protezione civile.
Il progetto deve contenere:
a. Mappatura *stakeholder*/Analisi di contesto e degli interessi e dei bisogni dei portatori d'interesse;
b. Obiettivi della pianificazione/temi della partecipazione;
c. Metodologie di partecipazione (a titolo di esempio: *Focus group*, assemblee pubbliche, convegni, conferenze, siti internet e applicazioni web, forum e laboratori tematici, workshop di approfondimento, blog, seminari tematici, questionari mirati, riunioni e incontri aperti alla cittadinanza, Camminate nei luoghi della memoria del rischio, Teatro partecipativo, *story-telling*, giochi di ruolo, reportage fotografici;

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

d. Risorse, persone (esperti e gruppo di lavoro) e costi;
e. Piano della formazione;
f. Cronoprogramma;
g. Piano Comunicazione e informazione per valorizzare la divulgazione massiva del percorso;
h. Piano monitoraggio, verifica e trasparenza;
i. Coordinamento con altri processi di pianificazione territoriale.

Al completamento della progettazione, il Consiglio Comunale deve formalmente approvare il progetto, fissare la durata del procedimento e le tempistiche delle sue fasi (con un minino di 4 mesi ed un massimo di 12) e individuare il *Pianificatore*.
Il percorso partecipato, organizzato e gestito in relazione agli obiettivi programmati e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri pubblici (almeno 3) di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.
Tale percorso si articola in tre fasi:

a. Informazione, attivazione, approfondimento:
- Introduzione al percorso: obiettivi e modalità;
- Memoria eventi passati;
- Miglior definizione degli scenari di pericolo e rischio;
- Risorse a disposizione nell'attuale sistema di protezione civile;

b. Confronto, discussione e gestione dei conflitti:
- Scelte che limitano le libertà personali;
- Risorse messe a disposizione e priorità;

c. Raccolta di proposte e posizioni:
- Elenco delle proposte e degli impegni possibili;
- Discussione e Raccolta degli impegni che possono essere inclusi nel piano.

Al termine il *Coordinatore* e/o il *Facilitatore* scrive una relazione che deve contenere: la descrizione delle attività svolte e la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'Amministrazione comunale di prendere posizione;
La relazione conclusiva del *Coordinatore/Facilitatore*, viene presa in carico dal Pianificatore il quale redige una bozza di Piano di Protezione Civile valorizzando i risultati e le proposte emerse nel corso dello svolgimento del percorso. Il Consiglio Comunale riceve ed esamina la bozza di Piano del Pianificatore, nonché la Relazione conclusiva del *Coordinatore/Facilitatore* ed approva il Piano, dando congrua motivazione di quelle parti scaturite dal procedimento partecipativo che non sono state assunte e disciplina anche i criteri di monitoraggio e revisione del Piano.

Livello regionale e provinciale/area vasta

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Le pianificazioni a livello regionale e provinciale/area vasta acquisiscono e integrano i risultati dei processi partecipati a livello comunale e d'ambito. Le amministrazioni competenti possono comunque programmare approfondimenti specifici con la popolazione per temi non trattati a livello comunale.
Acquisiti i risultati della partecipazione a livello comunale o d'ambito e fatta salva la partecipazione del volontariato di protezione civile, deve comunque essere assicurata a tutti i livelli di pianificazione partecipata. L'obiettivo minimo è quello di elaborare/revisionare/aggiornare il Piano regionale nei seguenti aspetti:

- scenari di rischio e di danno;
- l'allertamento
- misure di autoprotezione da adottare;
- determinazione e l'organizzazione dei presidi territoriali;
- coordinamento della pianificazione di protezione civile con la restante pianificazione;

Il processo partecipativo di un Piano di livello regionale, prevede, nella maggior parte dei casi, una modalità di partecipazione basata su convegni, conferenze, siti internet e applicazioni web.
Ai fini del processo di pianificazione partecipato è necessario prevedere una settore regionale con funzione di promozione dei procedimenti e di supporto agli Enti Locali, dove dovrebbero essere presenti anche competenze tecniche scientifiche in materia di rischio, di pianificazione, di gestione dell'emergenza, di ricognizione e censimento dei danni e di superamento della crisi.

9. Il sistema di coordinamento ed il flusso delle comunicazioni ai diversi livelli territoriali.

La determinazione complessiva dei centri operativi ai diversi livelli territoriali nell'ambito della pianificazione di protezione civile sviluppata nei paragrafi precedenti, consente di definire il quadro generale del sistema di coordinamento di protezione civile utile alla comprensione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
A livello comunale, al preannunciarsi o al verificarsi dell'emergenza si attiva il Centro Operativo Comunale (COC). Il principio fondamentale che motiva la necessità dell'attivazione del COC è riportato nella Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n. 36, che, nel capitolo 2 evidenzia la necessità che la prima risposta operativa all'emergenza venga, per quanto possibile, garantita dalla struttura locale a partire da quella comunale. Inoltre, la suddetta direttiva prevede la necessità di un adeguato supporto ai comuni da parte delle amministrazioni regionali e provinciali nella pianificazione di emergenza ai fini della gestione della stessa.
Le attività di protezione civile dell'ambito territoriale ottimale possono essere effettuate mediante l'individuazione di un Centro di Coordinamento di Ambito (CCA) che può coincidere anche con la struttura del Centro Operativo Misto (COM), individuata nella pianificazione provinciale di emergenza, o con un'altra struttura idonea. Tale struttura può essere gestita dai Comuni appartenenti all'ambito, sia nel periodo ordinario che durante l'emergenza e, secondo la gravità dell'emergenza stessa, può essere diretta dalla Prefettura di riferimento e/o dalla Regione, secondo il modello organizzativo definito dalla Regione, al fine di supportare le attività emergenziali dei

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Comuni e favorire l'intervento delle altre componenti e strutture operative provenienti dall'esterno del territorio interessato.
In caso di emergenza, a livello provinciale la Prefettura – UTG attiva, con apposito decreto, il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS), per garantire la direzione unitaria degli interventi di soccorso, in raccordo con la Regione e con la Provincia/Città Metropolitana nel rispetto di quanto previsto dal modello organizzativo regionale.
Le modalità di attuazione di tale raccordo dovranno essere disciplinate, in fase di pianificazione, attraverso la stipula di specifici protocolli d'intesa, al fine di ottenere la massima efficienza operativa attraverso un utilizzo coordinato e mai sovrapposto dei poteri di intervento assegnati a ciascun soggetto, in ordine alla tipologia e al dimensionamento degli interventi da porre in essere e delle risorse da attivare, anche in riferimento ai costi da sostenere e al loro reperimento urgente.
Con lo scopo anche di coordinare gli interventi della Prefettura – UTG con quelli dei comuni e della struttura regionale, è necessario assicurare un costante e vicendevole scambio di flussi informativi fra i soggetti in campo riguardo alle azioni compiute, in atto o programmate, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi o equivoci operativi di qualsiasi genere.
Presso la Prefettura – UTG è istituito anche il Comitato operativo per la viabilità (COV) per fronteggiare situazioni critiche connesse alla viabilità stradale e autostradale.
A livello regionale, è attiva la Sala Operativa Regionale (SOR) il cui personale assicura la propria presenza anche attraverso la reperibilità ed opera in stretto raccordo con il Centro Funzionale Decentrato, per il supporto alle decisioni del Comitato operativo regionale, qualora convocato, sia in fase previsionale sia in corso di evento. Il CFD inoltre mantiene i contatti con la rete dei centri funzionali che comprende il Centro Funzionale Centrale (CFC) operante in h24 presso il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), per la condivisione dei dati e la determinazione dell'evoluzione dello scenario meteo idrogeologico e idraulico nell'ambito del sistema di allertamento di cui all'art. 17 del dlgs 1/2018. Nell'ambito della gestione delle emergenze, previste o in atto, la Regione interviene in supporto ai Comuni in coordinamento con le prefetture interessate.
A livello nazionale opera presso il DPC, in h24, la Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio - SISTEMA, la cui organizzazione e funzionamento è definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n. 41. SISTEMA opera in stretto collegamento con il Centro Operativo Nazionale (CON), con le sale operative delle strutture rappresentate presso SISTEMA e con il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità istituito presso il Ministero dell'Interno. Inoltre SISTEMA comunica costantemente con il CFC per le attività previsionali inerenti il rischio meteo idrogeologico e idraulico ed il rischio vulcanico e con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni derivanti dalla rete sismica nazionale. Presso il DPC è presente anche il controllo della Rete Accelerometrica Nazionale per il monitoraggio dell'accelerazione al suolo a seguito dei terremoti utile alla stima degli effetti attesi sugli edifici e sulle infrastrutture.
In caso di eventi emergenziali che richiedano l'impiego di risorse straordinarie, o nella loro imminenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile dispone con immediatezza la

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

convocazione del Comitato Operativo della protezione civile (CO) presso la sede del DPC (cfr. art. 14 dlgs 1/2018). Tale attivazione può avvenire anche mediante la richiesta del Presidente della Regione interessata della deliberazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del DPC, dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art.23 del dlgs 1/2018.

Il Comitato Operativo si avvale della Sala Situazione Italia e Monitoraggio del Territorio (SISTEMA), per l'acquisizione delle informazioni provenienti dall'area interessata dall'evento e per mantenere costanti collegamenti con le altre sale operative nazionali, regionali e locali.

A supporto del Comitato operativo è attiva presso il DPC, secondo procedute interne, una Unità di crisi, organizzata in funzioni di supporto, che concorre alla definizione dello scenario operativo e a porre in essere le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi decisi in sede del Comitato stesso.

Presso SISTEMA è attivato il collegamento con *l'Emergency Response Coordination Centre* a Bruxelles (ERCC- centro di coordinamento europeo finalizzato all'ottimizzazione della risposta operativa dei Paesi Membri all'emergenza) per la notifica dell'evento e lo scambio delle informazioni sulle risorse disponibili, ed eventuali richieste di supporto (per posti di comando) mediante l'impiego del sistema informativo protetto di comunicazione CECIS (*Common Emergency Communication and Information Exchange System*).

Presso SISTEMA è attivato il collegamento con l'IAEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) per la notifica e lo scambio delle informazioni in caso di evento radiologico/nucleare mediante l'impiego del sistema informativo protetto di comunicazione USIE (*Unified System for Information Exchange in Incidents and Emergencies*)

In sede di Comitato Operativo viene decisa l'eventuale istituzione di una Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) che determina il termine dell'attività del Comitato stesso presso la sede del DPC. La Di.Coma.C. è la struttura di coordinamento nazionale attivata sul luogo dell'emergenza dal Capo del DPC, sulla base delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Operativo e sentite le regioni interessate (cfr. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n. 36 e direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2014, n. 79), per la direzione unitaria dell'intervento nazionale in emergenza a supporto, impulso e integrazione delle attivazioni dei livelli territoriali.

Presso il DPC viene convocata, sia nel periodo ordinario che in situazione di emergenza, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (CGR) che rappresenta l'organo tecnico consultivo per il DPC per le varie tipologie di rischio (cfr. art. 20 dlgs 1/2018).

Di seguito si riporta uno schema del sistema di coordinamento che definisce in sintesi anche il flusso delle comunicazioni tra i vari centri operativi.

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

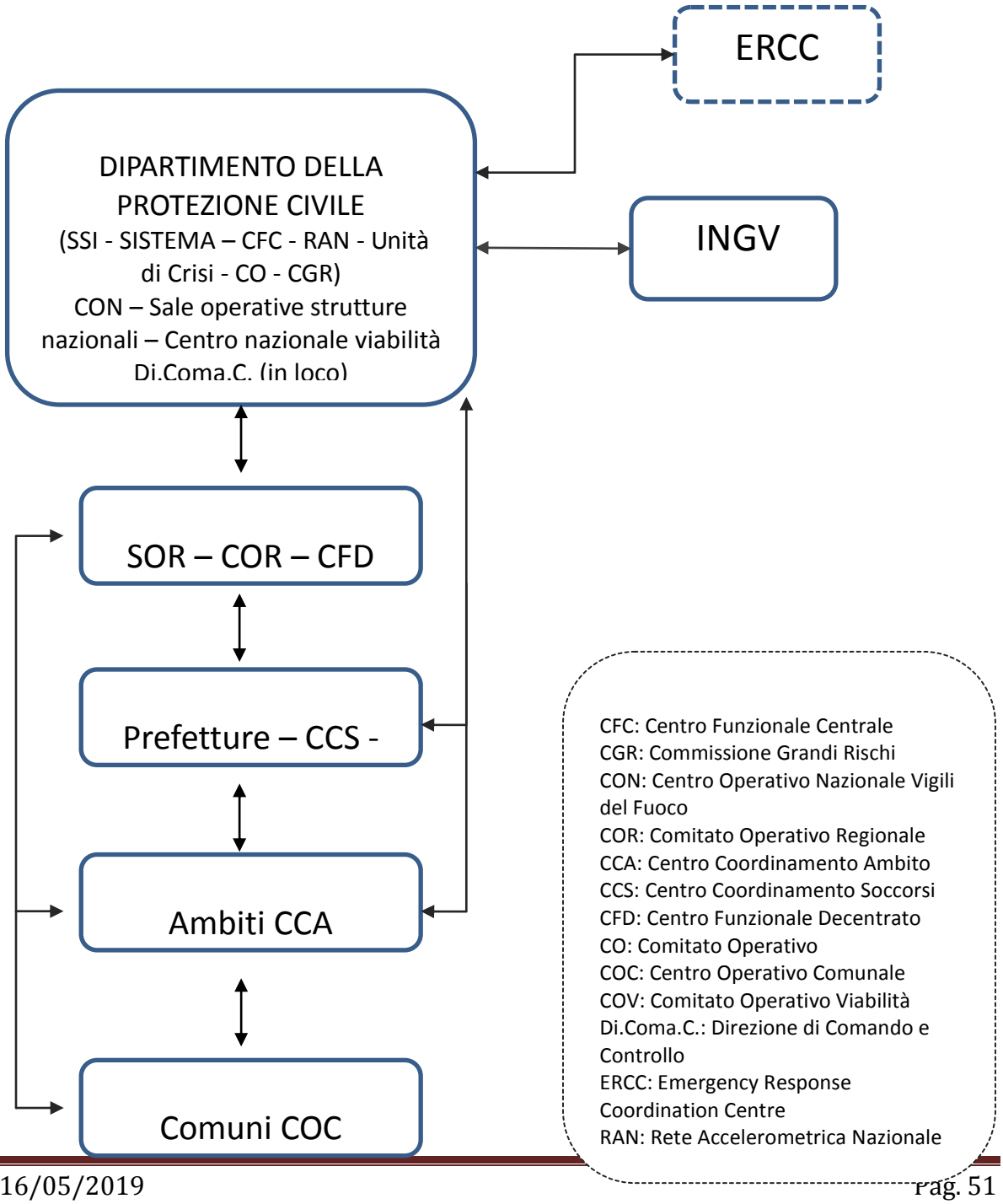

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

10. Le disposizioni finali

Per le Regioni a statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità della presente direttiva ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Le Regioni e Province Autonome dovranno:

- definire, con il supporto del DPC e in condivisione con le Prefetture - UTG, le Province, le città metropolitane e i Comuni, i confini geografici e le scelte strategiche di *governance* degli ambiti territoriali ottimali entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/città metropolitana, di ambito e comunale di protezione civile per i diversi tipi di rischio, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- emanare o aggiornare il Piano regionale di protezione civile entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Il Piano regionale di protezione civile, prima della sua approvazione deve essere sottoposto all'intesa del Dipartimento della protezione civile.

Il Dipartimento della protezione civile dovrà:

- con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (o Indicazioni operative del Capo del Dipartimento) , entro un anno dalla pubblicazione della presente Direttiva, formalizzare la mosaicatura nazionale degli ambiti territoriali ottimali;
- con Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento, entro un anno dalla pubblicazione della presente Direttiva, emanare le linee guida inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali;
- con Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, entro un anno dalla pubblicazione della presente Direttiva, emanare le linee guida inerenti gli standard urbanistici e tipologici per gli insediamenti provvisori semipermanenti di dimensione comprensoriale;

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, …….

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.